SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 1998, n. **285.**

Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 38;

Vista la direttiva 88/379/CEE, del Consiglio del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Viste le direttive della Commissione 89/178/CEE, del 22 febbraio 1989, 90/35/CEE, del 19 dicembre 1989, 90/492/CEE del 5 settembre 1990, 91/442/CEE, del 23 luglio 1991, 93/18/CEE del 5 aprile 1993, 96/65/CE, dell'11 ottobre 1996, in materia di preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1992;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 4 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1997;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1997;

Considerato che in sede comunitaria non sono stati ancora definiti, per i preparati pericolosi, i criteri per la classificazione relativa al rischio per l'ambiente e che, conseguentemente, non risulta possibile emanare disposizioni in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi immessi sul mercato.

2. Il presente decreto si applica ai preparati elencati nell'allegato II, nonché a quelli che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e sono considerati pericolosi sulla base dei criteri di classificazione di cui all'articolo 3.

3. Le norme del presente decreto non si applicano:

a) ai medicinali per uso umano o veterinario;

b) ai prodotti cosmetici;

c) ai miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;

d) agli antiparassitari;

e) alle munizioni e agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre, come effetto pratico, esplosioni o effetti pirotecnici;

f) ai prodotti alimentari pronti per il consumo;

g) agli alimenti per animali pronti per il consumo;

h) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

i) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Si applicano, ai fini del presente decreto, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), e), f), g)* e *h),* e quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Capo II

PREPARATI PERICOLOSI

Art. 3.

Classificazione

1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, la classificazione dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato *VI* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

2. La determinazione delle proprietà fisico-chimiche dei preparati è effettuata conformemente ai metodi specificati nell'allegato *V*, parte A del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

3. Sono considerati esplosivi, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili i preparati che, in base ai risultati delle prove eseguite conformemente ai metodi, e ai relativi criteri di valutazione di cui al comma 2, rientrano nelle corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

4. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che nessuno dei componenti presenti tali proprietà e, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, il preparato non rischi di presentare tali pericoli;

b) i preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol devono rispondere ai criteri di infiammabilità precisati al punto 1.8 e al punto 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche.

5. La valutazione dei pericoli per la salute è effettuata conformemente a uno o più dei seguenti metodi:

a) metodo convenzionale descritto nell'allegato *A*, con riferimento ai limiti di concentrazione indicati nell'allegato *I*;

b) determinazione, conformemente ai metodi indicati nell'allegato *V*, parte B, del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, delle proprietà tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura appropriate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato *VI* dello stesso decreto.

6. Ciascuna proprietà tossicologica del preparato che non è stata valutata secondo il metodo di cui al comma 5, lettera *b)*, è valutata conformemente al metodo convenzionale di cui al comma 5, lettera *a)*.

7. Allorché una proprietà tossicologica sia stata valutata utilizzando i due metodi indicati al comma 5, per classificare il preparato è utilizzato il risultato ottenuto mediante il metodo di cui alla lettera *b)*; in caso di effetti cancerogeni, mutageni e sul ciclo riproduttivo è sempre utilizzato, invece, il metodo convenzionale.

8. Qualora sia dimostrato che:

a) gli effetti tossicologici sull'uomo differiscono da quelli indicati da una determinazione tossicologica o da una valutazione convenzionale, il preparato viene classificato in base agli effetti sull'uomo;

b) una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il potenziamento, si tiene conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato;

c) una valutazione convenzionale porterebbe a sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quale l'antagonismo, si terrà conto di tali effetti all'atto della classificazione del preparato.

9. Per i preparati di composizione conosciuta, classificati secondo il metodo di cui al comma 5, lettera *b)*, si procede ad una nuova valutazione dei rischi per la salute mediante il metodo di cui al comma 5, lettera *a)*, oppure mediante quello di cui al comma 5, lettera *b)*, qualora:

a) il fabbricante modifichi, in base alla tabella di cui all'allegato *B*, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso di uno o più componenti pericolosi per la salute facenti parte della composizione;

b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

10. Qualora i rischi per la salute siano valutati secondo il metodo convenzionale descritto nell'allegato *A* si fa riferimento ai seguenti limiti di concentrazione individuale:

a) per le sostanze pericolose elencate nell'allegato *I* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, sono utilizzati i limiti di concentrazione riportati nell'allegato stesso;

b) per le sostanze pericolose che non figurano nell'allegato *I* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o vi figurano senza limiti di concentrazione specifici, sono utilizzati i limiti di concentrazione attribuiti secondo le disposizioni di cui all'allegato *I* del presente decreto.

11. Qualora un preparato contenga almeno una sostanza che, conformemente all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rechi l'indicazione: «Attenzione - sostanza non ancora completamente sottoposta a test», l'etichetta del preparato deve recare l'indicazione: «Attenzione - questo preparato contiene una sostanza non ancora completamente sottoposta a test», se tale sostanza è presente in concentrazione pari o superiore all'1%. Tale sostanza deve essere considerata allo stesso titolo delle altre sostanze presenti nel preparato al momento dell'applicazione del metodo di valutazione mediante calcolo, se la sua etichetta riporta almeno una frase di pericolo per la salute.

12. Salvo il caso in cui nell'allegato *I* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o nell'allegato *I* del presente decreto siano fissati valori inferiori, le sostanze, indicate o meno nell'allegato *I* del citato decreto 28 aprile 1997, anche se presenti come impurezze o come additivi, non sono prese in considerazione se la loro concentrazione in peso è inferiore al valore dello 0,1%, per le sostanze classificate molto tossiche o tossiche e al valore dell'1%, per le sostanze classificate nocive, corrosive o irritanti.

13. Alle sostanze pericolose che non figurano nell'allegato *I* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, ma che entrano nella composizione di un preparato con una concentrazione in peso superiore a quella indicata al comma 12, sono attribuiti limiti di concentrazione che ne caratterizzano i pericoli per la salute.

14. Se talune sostanze presentano contemporaneamente diverse proprietà pericolose per la salute, cia-

scuna di esse è caratterizzata dal suo limite di concentrazione specifico; tale limite di concentrazione è determinato dal responsabile dell'immissione sul mercato del preparato, conformemente all'allegato *I*.

15. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado di pericolo e della natura specifica dei rischi è basata sulle definizioni di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Obblighi generali

1. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, possono richiedere, in caso di dubbio sulla conformità di cui al comma 1, informazioni relative alla composizione del preparato nonché ogni altra informazione ritenuta utile. A tal fine, il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato stesso.

Art. 5.

Imballaggio

1. I preparati pericolosi possono essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

2. I recipienti contenenti i preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio non devono avere:

a) una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o che sia tale da indurre in confusione il consumatore;

b) una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali e cosmetici.

3. I recipienti contenenti i preparati pericolosi devono:

a) indipendentemente dalla capacità del loro imballaggio, essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e portare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3;

b) portare una indicazione di pericolo avvertibile al tatto quando etichettati come nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili secondo le prescrizioni dell'articolo 6 e alle condizioni previste all'articolo 3.

4. I recipienti contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e rispondenti ad una delle caratteristiche indicate in allegato *III* devono ugualmente essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai preparati offerti o venduti al dettaglio sotto forma di aerosol ad eccezione dei preparati di cui all'allegato *III*, lettera *a)*.

6. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui ai commi 3 e 4 sono indicate nell'allegato *IX* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

Art. 6.

Etichettatura

1. Salvi i diversi criteri stabiliti dal presente decreto, l'etichettatura dei preparati si effettua secondo i criteri indicati nell'allegato *VI* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

2. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

a) denominazione o nome commerciale del preparato;

b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;

c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato responsabili dei rischi più rilevanti per la salute che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato *C*, parte A;

d) i simboli di cui all'allegato *I* e le indicazioni di pericolo conformi all'allegato *II* del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e, per i preparati presenti sotto forma di aerosol, conformemente ai punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche, per quanto concerne il pericolo di infiammabilità. Quando su un preparato si deve apporre più di un simbolo di pericolo, si seguono i criteri di cui all'allegato *C*, parte B;

e) le indicazioni relative alle frasi R, cioè ai rischi specifici, conformi alle indicazioni contenute nell'allegato *III* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera *b)* in conformità dell'allegato *I* del presente decreto e dell'allegato *VI*, punti 2, 3 e 4, del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato *C*, parte C;

f) le indicazioni concernenti le frasi S, cioè i consigli di prudenza conformi alle indicazioni contenute nell'allegato *IV* del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 e fornite dal responsabile dell'immissione sul mercato di cui alla lettera *b)* in conformità all'allegato *II* del presente decreto e all'allegato *VI*, punto 6 del citato decreto 28 aprile 1997, secondo le indicazioni di cui all'allegato *C*, parte D;

g) il quantitativo nominale del contenuto, cioè massa nominale o volume nominale, nel caso di preparati venduti al dettaglio.

3. Non è obbligatorio ricordare i rischi specifici ed i consigli di prudenza di cui al comma 2, lettere *e)* e *f)*, se il contenuto dell'imballaggio è inferiore a 125 millilitri, per i preparati comburenti, facilmente infiammabili o infiammabili, nonché, tranne il caso in cui contengano sostanze che possono provocare una sensibilizzazione, per i preparati irritanti.

4. Ai preparati di cui all'allegato *II* si applicano anche le disposizioni particolari previste nel medesimo allegato.

5. Sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati disciplinati dal presente decreto non possono figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» o qualsiasi altra indicazione analoga intesa a dimostrarne il carattere non pericoloso.

Art. 7.

Attuazione delle norme di etichettatura

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 6 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le caratteristiche dell'etichetta devono corrispondere alle prescrizioni contenute nella tabella di cui all'allegato *D*.

2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni prescritte dall'articolo 6, secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo e il suo fondo.

4. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

a) quando l'imballaggio esterno che racchiude uno o più imballaggi interni è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto dei preparati pericolosi e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;

b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto dei preparati pericolosi e conforme all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *f)*.

Art. 8.

Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio

1. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni e alle modalità applicative di cui agli articoli 6 e 7, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte; la superficie della etichetta non può comunque essere inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.

2. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalità applicative di cui al comma 1, il Ministro della sanità, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.

3. Il Ministro della sanità stabilisce altresì, con le stesse modalità, di cui al comma 2, in deroga agli articoli 6 e 7, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono esplosivi, né molto tossici, né tossici, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono comunicati immediatamente alla Commissione europea.

Art. 9.

Scheda informativa in materia di sicurezza

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al destinatario del preparato stesso, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda informativa in materia di sicurezza redatta conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 4 aprile 1997, ed è tenuto, altresì, a trasmettere, ove sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.

Art. 10.

Banca dati sui preparati pericolosi

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto superiore di sanità le informazioni relative ai preparati pericolosi immessi sul mercato, compresa la composizione chimica, da utilizzare esclusivamente a scopi sanitari in vista di misure preventive o curative e da adottare, in particolare, in caso di emergenza.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno specificate le informazioni di cui al comma 1 che il responsabile dell'immissione sul mercato deve trasmettere all'Istituto superiore di sanità, le modalità di raccolta delle informazioni medesime, e le procedure per il mantenimento della riservatezza delle informazioni stesse.

Capo III

MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE

Art. 11.

Commissione consultiva

1. Le amministrazioni investono la commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, per le problematiche in materia di preparati pericolosi.

Art. 12.

Controlli

1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Capo IV

APPARATO SANZIONATORIO

Art. 13.

Sanzioni

1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, è punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni.

2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Adempimenti successivi

1. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a pericoli per l'ambiente, con il Ministro dell'ambiente, ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.

2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura, alle disposizioni dei decreti medesimi.

3. I decreti di cui al comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato e non conformi alle disposizioni dei decreti medesimi.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi dodici mesi per lo smaltimento dei preparati pericolosi già immessi sul mercato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO A

(articolo 3,comma 5,lettera a)

METODO CONVENZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER LA SALUTE

Sono considerati:

a) ***molto tossici:***

1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate molto tossiche la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I al presente decreto nel caso in cui le sostanze non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza limiti di concentrazione.

2) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come molto tossiche in concentrazioni singole non superiori ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure nel punto 1 dell'allegato I del presente decreto se la somma dei quozienti ottenuta dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato per il limite fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{T+}}{L_{T+}} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato

L_{T+} è il limite fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale;

3) a causa dei loro effetti irreversibili letali dopo una unica esposizione i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto del 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza limiti di concentrazione;

b) *tossici:*

1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche o tossiche la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del citato decreto del 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 1 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze non figurino nell'allegato I del citato decreto del 28 aprile 1997, oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti più sostanze classificate o ritenute molto tossiche in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure nel punto 1 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di tossicità fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1, ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{T+}}{L_T} + \frac{P_T}{L_T} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

P_T è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato

L_T è il limite di tossicità fissato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica,espresso in percentuale;

3) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo una unica esposizione, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al

punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

4) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

c) *nocivi:*

1) a causa dei loro effetti acuti letali i preparati contenenti una o più sostanze classificate o ritenute molto tossiche, tossiche o nocive la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) a causa dei loro effetti acuti letali, i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 oppure nel punto 1 dell'allegato I del presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza nel preparato per il limite di nocività fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{T+}}{L_{Xn}} + \frac{P_T}{L_{Xn}} + \frac{P_{Xn}}{L_{Xn}} \right) \geq 1$$

ove:

P_{T+} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza molto tossica nel preparato,

P_T è la percentuale in peso di ciascuna sostanza tossica nel preparato

P_{Xn} è la percentuale in peso di ciascuna sostanza nociva nel preparato;

L_{Xn} è il limite di nocività fissato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica, o nociva, espresso in percentuale;

3) a causa dei loro effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione, i preparati contenenti una o più o sostanze pericolose che presentano tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 2 dell'allegato I al presente decreto qualora la o le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

4) a causa dei loro effetti a lungo termine, i preparati contenenti una o più sostanze pericolose che producono tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 3 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

5) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione per inalazione, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R42 che caratterizza tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 5 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

d) ***molto corrosivi (che possono provocare gravi ustioni)***

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si applica la frase R35 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si applica la frase R35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro

della sanità 28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{C,R35}}{L_{C,R35}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{C,R35}$ è la percentuale in peso presente nel preparato di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R35

$L_{C,R35}$ è il limite di corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R35, espresso in percentuale in peso;

e) ***corrosivi (che possono provocare ustioni)***

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si applica la frase R34 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate come corrosive cui si applica la frase R35 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, o nel punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contenuta nel preparato per il limite di corrosione fissato per questa stessa sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{C,R35}}{L_{C,R34}} + \frac{P_{C,R34}}{L_{C,R34}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{C,R35}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta dalla R35 presente nel preparato,

$P_{C,R34}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva contraddistinta dalla R34 presente nel preparato,

$L_{C,R34}$ è il limite di corrosione fissato per ciascuna sostanza corrosiva.

f) *capaci di procurare lesioni oculari gravi:*

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase R41 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti cui si applica la frase R41 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\Sigma \left(\frac{P_{Xi,R41}}{L_{Xi,R41}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{Xi,R41}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41 presente nel preparato,

$L_{Xi,R41}$ è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41, espresso in percentuale di peso;

g) *Irritanti per la pelle:*

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate corrosive o irritanti cui si applica la frase R38 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate corrosive oppure irritanti e cui si applica la frase R38 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum\left(\frac{P_{C,R35}}{L_{Xi,R38}}+\frac{P_{C,R34}}{L_{Xi,R38}}+\frac{P_{Xi,R38}}{L_{Xi,R38}}\right)\geq 1$$

ove:

$P_{C,R35}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R35 presente nel preparato,

$P_{C,R34}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza corrosiva cui si applica la frase R34 presente nel preparato,

$P_{Xi,R38}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R38 presente nel preparato,

$L_{Xi,R38}$ è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza corrosiva o irritante cui si applica la frase R38, espresso in percentuale di peso;

3) a causa dei loro effetti di sensibilizzazione per contatto con la pelle, i preparati contenenti almeno una sostanza pericolosa cui si applica la frase R43 che caratterizza tali effetti la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a

quella fissata al punto 5 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

h) ***irritanti per gli occhi***

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase R41 o R36 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase R41 o R36 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuali in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{Xi,R41}}{L_{Xi,R36}} + \frac{P_{Xi,R36}}{L_{Xi,R36}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{Xi,R41}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41 presente nel preparato,

$P_{Xi,R36}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R36 presente nel preparato,

$L_{Xi,R36}$ è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso;

i) ***irritanti per le vie respiratorie:***

1) i preparati contenenti una o più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase R37 la cui concentrazione singola corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 4 dell'allegato I al presente decreto qualora le

sostanze non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 o vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) i preparati contenenti più sostanze classificate o considerate irritanti cui si applica la frase R37 in una concentrazione singola non superiore ai limiti fissati nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, oppure al punto 4 dell'allegato I al presente decreto, se la somma dei quozienti ottenuti dividendo la percentuale in peso di ogni sostanza contenuta nel preparato per il limite di irritazione fissato per tale sostanza è superiore o pari a 1,

ossia:

$$\sum \left(\frac{P_{Xi,R37}}{L_{Xi,R37}} \right) \geq 1$$

ove:

$P_{Xi,R37}$ è la percentuale in peso di ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R37 presente nel preparato,

$L_{Xi,R37}$ è il limite di irritazione fissato per ciascuna sostanza irritante cui si applica la frase R37, espresso in percentuale in peso;

j) ***cancerogeni***

1) sono considerati cancerogeni, e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti e cui viene attribuita la frase R45 o R49, che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie 1 e 2, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

k) ***preoccupanti per l'uomo per effetti cancerogeni***

1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti cancerogeni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti E cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3, la cui

concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

l) *mutageni*

1) sono considerati mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 1, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

m) *da trattarsi come mutageni*

1) sono considerati tali da dover essere trattati come mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R46, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 2, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

n) *preoccupanti per l'uomo per effetti mutageni*

1) sono considerati preoccupanti per l'uomo, a causa di possibili effetti mutageni e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita la frase R40, che caratterizza le sostanze mutagene della categoria 3, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

o) ***tossici per il ciclo riproduttivo***

1) sono considerati tossici, per il ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita almeno una frase tipo R definita all'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo della categoria 1, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I del presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

p) ***tali da trattarsi come tossici per il ciclo riproduttivo***

1) sono considerati tali da dover essere trattati come tossici per il ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "tossico", i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo della categoria 2, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I del presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione;

2) sono considerati tali da dover essere trattati come tossici per il ciclo riproduttivo e contrassegnati almeno dal simbolo di pericolo e dall'indicazione di pericolo "nocivo" i preparati che contengono una sostanza che produca tali effetti cui viene attribuita almeno una frase R definita all'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 che caratterizza le sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo della categoria 3, la cui concentrazione corrisponde a quella fissata nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997per le sostanze considerate, oppure a quella fissata al punto 6 dell'allegato I al presente decreto qualora le sostanze considerate non figurino nell'allegato I del citato decreto 28 aprile 1997 oppure vi figurino senza i limiti di concentrazione.

ALLEGATO B
(art. 3, comma 9, lettera a)

Intervallo di concentrazione iniziale del componente	Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente
≤ 2,5 %	± 15 %
> 2,5 ≤ 10 %	± 10 %
> 10 ≤ 25 %	± 6 %
> 25 ≤ 50 %	± 5 %
> 50 ≤ 100 %	± 2,5 %

ALLEGATO C

PARTE A

Criteri per l'individuazione delle sostanze ai fini di cui all'articolo 6,comma2,letterac).

Ai fini dell'etichettatura del preparato,il responsabile della immissione sul mercato può utilizzare un massimo di quattro nomi chimici, a meno che non ritenga necessario usarne un numero maggiore,rispettando,in ogni caso, le seguenti condizioni:

1) Il nome chimico deve corrispondere ad una delle denominazioni di cui all'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 o ad una delle nomenclature riconosciute a livello internazionale nel caso in cui la sostanza non figuri ancora nel suddetto allegato;

2) per i preparati classificati T+, T, Xn conformemente all'articolo 3, sono prese in considerazione le sostanze T+, T, Xn presenti a concentrazioni pari o superiori ai loro limiti rispettivi più bassi (limite Xn) fissati nell'allegato I del presente decreto o nell'allegato I del decreto del Ministro della sanità 28 aprile1997;

3) per i preparati classificati C, conformemente all'articolo 3, sono prese in considerazione le sostanze C presenti a concentrazioni pari o superiori al limite più basso (limite Xi) fissato nell'allegato I del presente decreto o nell'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997;

4) se il preparato è associato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, a una delle frasi R39, R40, R42, R43, R42/43, R45, R46, R48, R49, R60, R61, deve essere menzionato il nome delle relative sostanze;

5) qualora si possa dimostrare che l'indicazione dell'identità chimica di una sostanza nociva, cui non si applica nessuna delle suddette frasi R comprometterebbe il carattere riservato della sua proprietà, può essere indicata tale sostanza con una denominazione che identifichi i gruppi chimici funzionali più significativi o con un'altra appropriata denominazione chimica. In tal caso il responsabile dell'immissione sul mercato ne deve informare il Ministero della sanità che provvede a trasmettere tali informazioni alla Commissione europea, se la prima immissione sul mercato è effettuata in Italia. Le informazioni riservate portate a conoscenza del Ministero della sanità sono trattate secondo le disposizioni di cui all'articolo 17,comma 7,del decreto legislativo 3 febbraio 1997 , n. 52.

PARTE B

Criteri per l'individuazione dei simboli di cui all'articolo 6,comma 2,lettera d)

Ai fini dell'etichettatura del preparato:

1) l'obbligo di apporre il simbolo T+ o T rende facoltativi i simboli C ed X;

2) l'obbligo di apporre il simbolo C rende facoltativo il simbolo X;

3) l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i simboli F e O;

4) l'obbligo di apporre il simbolo Xn rende facoltativo il simbolo Xi.

PARTE C

Criteri per le indicazioni relative alle frasi di rischio di cui all'articolo 6,comma 2,lettera e)

Il responsabile dell'immissione sul mercato può utilizzare un massimo di quattro frasi R per descrivere i rischi; a tal fine, le frasi combinate riportate nell' allegato III del decreto del Ministro della

sanità 28 aprile 1997 sono considerate frasi uniche. Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di pericolo, tali frasi devono coprire l' insieme dei rischi principali del preparato.

Non è necessario menzionare le frasi R, se ripetono una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

PARTE D

Criteri per le indicazioni relative ai consigli di prudenza di cui all'articolo 6,comma 2,lettera f)

Non è necessario menzionare più di quattro frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine, le frasi combinate indicate nel suddetto allegato IV del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997 sono considerate frasi uniche. L'imballaggio è accompagnato da consigli di prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso.

ALLEGATO D
(articolo 7)

Dimensioni e caratteristiche delle etichette

Capacità dell'imballaggio	Formato (in millimetri)
- inferiore o pari a 3 litri	Possibilmente almeno 52 x 74
- superiore a 3 litri e inferiore e pari a 50 litri	Almeno 74 x 105
- superiore a 50 litri e inferiore o pari a 500 litri	Almeno 105 x 148
superiore a 500 litri	Almeno 148 x 210
Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato. Tali formati sono destinati esclusivamente a contenere le informazioni richieste dal presente decreto ed eventualmente indicazioni complementari di igiene o di sicurezza.	

ALLEGATO I

LIMITI DI CONCENTRAZIONE DA UTILIZZARE PER APPLICARE IL METODO CONVENZIONALE DEI RISCHI PER LA SALUTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 5 , LETTERA a)

Occorre valutare tutti i rischi che l'uso di una sostanza può comportare per la salute. A tal fine gli effetti pericolosi per la salute sono così suddivisi:

1. effetti acuti letali;

2. effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione;

3. effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata;

4. effetti corrosivi, effetti irritanti;

5. effetti sensibilizzanti;

6. effetti cancerogeni, effetti mutageni, effetti tossici per il ciclo riproduttivo.

La valutazione sistematica di tutti gli effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quali i limiti di concentrazione sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla classificazione della sostanza.

La classificazione della sostanza è espressa mediante un simbolo e una o più frasi di rischio oppure mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o categoria 3), anch'esse corredate di frasi di rischio se si tratta di sostanze che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per il ciclo produttivo.

Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo stesso, tutte le frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione.

1. Effetti acuti letali

1.1. *Preparati non gassosi*

I limiti di concentrazione fissati nella tabella I determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

TABELLA I

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T^+	T	X_n
T^+ con R 26, R 27, R 28	conc. ≥ 7%	1% ≤ conc. < 7%	0,1% ≤ conc. < 1%
T con R 23, R 24, R 25		conc. ≥ 25%	3% ≤ conc. < 25%
X_n con R 20, R 21, R 22			conc. ≥ 25%

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

- l'etichetta deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;
- in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

1.2. *Preparati gassosi*

I limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella I A determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la classificazione.

TABELLA I A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato		
	T^+	T	X_n
T^+ con R 26, R 27, R 28	conc. ≥ 1%	0,2% ≤ conc. < 1%	0,02% ≤ conc. < 0,2%
T con R 23, R 24, R 25		conc. ≥ 5%	0,5 % ≤ conc. < 5%
X_n con R 20, R 21, R 22			conc. ≥ 5%

Le frasi di rischio R sono attribuite al preparato secondo i seguenti criteri:

- l'etichetta deve obbligatoriamente includere una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione usata;

- in linea di massima si applicano le frasi R valide per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più rigorosa.

"1.3. Preparati che presentano un rischio di aspirazione

I preparati che presentano un rischio di aspirazione (frase R 65) devono essere classificati ed etichettati conformemente ai criteri di cui al punto 3.2.3 della allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

Nell'applicare il metodo tradizionale in conformità all'allegato A, lettere c), punti 1 e 2 non si tiene conto del contributo dell'applicazione della frase R 65 per le sostanze che la prevedono.

2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione

2.1. Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R 39/via di esposizione - R 40/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella II determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA II

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato		
	T+	T	X_n
T+ con R 39/via di esposizione	conc. ≥ 10% R 39 (*) obbligatoria	1% ≤ conc. < 10% R 39 (*) obbligatoria	0,1% ≤ conc. < 1% R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione		conc. ≥ 10% R 39 (*) obbligatoria	1% ≤ conc. < 10% R 40 (*) obbligatoria
X_n con R 40/via di esposizione			conc. ≥ 10% R 40 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

2.2. Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 39/via di esposizione – R 40/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella II A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA II A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato		
	T+	T	X_n
T+ con R 39/via di esposizione	conc. ≥ 1% R 39 (*) obbligatoria	0,2% ≤ conc. < 1% R 39 (*) obbligatoria	0,02% ≤ conc. < 0,2% R 40 (*) obbligatoria
T con R 39/via di esposizione		conc. ≥ 5% R 39 (*) obbligatoria	0,5% ≤ conc. < 5% R 40 (*) obbligatoria
X_n con R 40/via di esposizione			conc. ≥ 5% R 40 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997).

3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata

3.1. Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R 48/via di esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella III determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA III

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	T	X_n
T con R 48/via di esposizione	conc. ≥ 10% R 48 (*) obbligatoria	1% ≤ conc. < 10% R 48 (*) obbligatoria
X_n con R 48/via di esposizione		conc. ≥ 10% R 48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997).

3.2. *Preparati gassosi*

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 48/via di esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella III A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA III A

TABELLA III A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato	
	T	X_n
T con R 48/via di esposizione	conc. ≥ 5% R 48 (*) obbligatoria	0,5% ≤ conc. < 5% R 48 (*) obbligatoria
X_n con R 48/via di esposizione		conc. ≥ 5% R 48 (*) obbligatoria

(*) Per specificare la via di somministrazione o le modalità di esposizione, si devono indicare le frasi combinate quali figurano ai punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997).

4. Effetti corrosivi ed irritanti ivi comprese le lesioni oculari gravi

4.1. Preparati non gassosi

Per le sostanze che producono effetti corrosivi (R 34 – R 35) o effetti irritanti (R 36, R 37, R 38, R 41), i limiti di concentrazione singola specificati nelle tabella IV determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA IV

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato			
	C con R 35	C con R 34	X_i con R 41	X_i con R 36, R 37, R 38
C con R 35	conc. ≥ 10% R 35 obbligatoria	5% ≤ conc. < 10% R 34 obbligatoria	(*)	1% ≤ conc. < 5% R 36/38 obbligatoria
C con R 34		conc. ≥ 10% R 34 obbligatoria	(*)	5% ≤ conc. < 10% R 36/38 obbligatoria
X_i con R 41			conc. ≥10% R 41 obbligatoria	5% ≤ conc. < 10% R 36 obbligatoria
X_i con R 36, R 37, R 38				conc. ≥ 20% R 36, R 37, R 38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R 35 o R 34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R 41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o R 34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R 41) o irritante (R 36). Per questo motivo, applicando le formule all'allegato A, lettera f), punto 2 del presente decreto, devono essere utilizzati i seguenti limiti di concentrazione, a meno che siano specificati valori diversi nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

a) per l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori limiti per LXi R 41 sono:
- 10% per le sostanze Xi R 41,
- 10 % per le sostanze C R 34,
- 5% per le sostanze C R 35;

b) per l'applicazione della formula della lettera h), punto 2, i valori limiti per LXi R 36 sono:
- 20% per le sostanze Xi R 36,
- 5 % per le sostanze Xi R 41,
- 5% per le sostanze C R 34,
- 1% per le sostanze C R 35.

4.2. Preparati gassosi

Per i gas che producono effetti di questo tipo (R 34, R 35) o (R 36, R 37, R 38, R 41), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella IV A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA IV A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato			
	C con R 35	C con R 34	X_i con R 41	X_i con R 36, R 37, R 38
C con R 35	conc. ≥ 1% R 35 obbligatoria	0,2% ≤ conc. < 1% R 34 obbligatoria	(*)	0,02% ≤ conc. < 0,2% R 37 obbligatoria
C con R 34		conc. ≥ 5% R 34 obbligatoria	(*)	0,5% ≤ conc. < 5% R 37 obbligatoria
X_i con R 41			conc. ≥5% R 41 obbligatoria	0,5% ≤ conc. < 5% R 36 obbligatoria
X_i con R 36, R 37, R 38				conc. ≥ 5% R 36, R 37, R 38 obbligatoria secondo il caso

(*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997), le sostanze corrosive contrassegnate delle frasi R 35 o R 34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R 41. Pertanto, se il preparato contiene sostanze corrosive con R 35 o R 34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante (R 41) o irritante (R 36).

Per questo motivo, applicando le formule all'allegato A, lettera f), punto 2 e lettera h), punto 2 del presente decreto, devono essere utilizzati i seguenti limiti di concentrazione, a meno che siano specificati valori diversi nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

a) per l'applicazione della formula della lettera f), punto 2, i valori limiti per LX_i R 41 sono:
- 5% per le sostanze X_i R 41,
- 5 % per le sostanze C R 34,
- o,2 % per le sostanze C R 35;

b) per l'applicazione della formula della lettera h), punto 2 i valori limiti per LX_i R 36 sono:
- 5% per le sostanze X_i R 36,
- 0,5 % per le sostanze X_i R 41,
- 0,5% per le sostanze C R 34,
- 0,02% per le sostanze C R 35.

5. Effetti sensibilizzanti

5.1. Preparati non gassosi

Le sostanze che producono tali effetti, sono classificate come sensibilizzanti con:
- il simbolo X_n e la frase R 42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;
- il simbolo X_i e la frase R 43, se questo effetto può prodursi per contatto con la pelle;
- il simbolo X_n e la frase R 42/43, se questo effetto può prodursi in entrambi i modi.

I limiti di concentrazione singola specificati nella tabella V determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA V

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	sensibilizzante con R 42	sensibilizzante con R 43
sensibilizzante con R 42	conc. ≥ 1% R 42 obbligatoria	
sensibilizzante con R 43		conc. ≥ 1% R 43 obbligatoria
sensibilizzante con R 42/43	conc. ≥ 1% R 42/43 obbligatoria	

5.2. Preparati gassosi

I gas che producono tali effetti, sono classificati come sensibilizzanti con:

- il simbolo Xn e la frase R 42, se questo effetto può prodursi in seguito ad inalazione;
- il simbolo Xn e la frase R 42/43, se questo effetto può prodursi per inalazione e per contatto con la pelle.

I limiti singoli di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella V A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA V A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato	
	sensibilizzante con R 42	sensibilizzante con R 43
sensibilizzante con R 42	conc. ≥ 0,2% R 42 obbligatoria	
sensibilizzante con R 42/43	conc. ≥ 0,2% R 42/43 obbligatoria	

6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo produttivo

6.1. Preparati non gassosi

Per le sostanze che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano ancora nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 i limiti di concentrazione specificati nella tabella VI determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA VI

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49	≥ 0,1% cancerogeno R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R 40		≥ 1% cancerogeno R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R 46	≥ 0,1% mutageno R 46 obbligatoria	
Sostanze mutagene di categoria 3 con R 40		≥ 1% mutageno R 40 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 60 (fertilità)	≥ 0,5% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 60 obbligatoria	
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilità)		≥ 5% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 61 (sviluppo)	≥ 0,5% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61 obbligatoria	
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo)		≥ 5% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria

6.2. Preparati gassosi

Per i gas che presentano tali effetti e le cui concentrazioni limite specifiche non figurano ancora nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume specificati nella tabella VI A determinano, ove necessario, la classificazione del preparato.

TABELLA VI A

Classificazione della sostanza (gas)	Classificazione del preparato	
	Categorie 1 e 2	Categoria 3
Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R 45 o R 49	≥ 0,1% cancerogeno R 45, R 49 obbligatoria secondo il caso	
Sostanze cancerogene di categoria 3 con R 40		≥ 1% cancerogeno R 40 obbligatoria
Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R 46	≥ 0,1% mutageno R 46 obbligatoria	
Sostanze mutagene di categoria 3 con R 40		≥ 1% mutageno R 40 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 60 (fertilità)	≥ 0,2% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 60 obbligatoria	
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 62 (fertilità)		≥ 1% tossico per il ciclo riproduttivo (fertilità) R 62 obbligatoria
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 1 o 2 con R 61 (sviluppo)	≥ 0,2% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 61 obbligatoria	
Sostanze tossiche per il ciclo riproduttivo di categoria 3 con R 63 (sviluppo)		≥ 1% tossico per il ciclo riproduttivo (sviluppo) R 63 obbligatoria

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CONCERNENTI TALUNI PREPARATI

CAPITOLO I

Disposizioni particolari concernenti l'etichettatura

A. Disposizioni particolari concernenti preparati classificati come pericolosi ai sensi dell'articolo 3

1. **Preparati venduti al minuto**

1.1. L'etichetta dell'imballaggio che contiene tali preparati deve riportare, oltre ai consigli specifici di prudenza, consigli appropriati di prudenza S 1, S 2, S 45 o S 46 secondo i criteri stabiliti all'allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

1.2. Se tali preparati sono classificati come molto tossici (T+). tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile fornire una simile informazione sull'imballaggio stesso, l'imballaggio che contiene tali preparati deve essere corredato di modalità di impiego precise e comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla distruzione dell'imballaggio vuoto.

2. **Preparati destinati ad essere utilizzati mediante polverizzazione**

L'etichetta dell'imballaggio contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di prudenza S 23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S 38 o S 51 scelto secondo i criteri di applicazione stabiliti all'allegato VI del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997.

3. **Preparati contenenti una sostanza contrassegnata dalla frase R 33: " Pericolo di effetti cumulativi"**

Se un preparato contiene almeno una sostanza contrassegnata dalla frase R 33, l'etichetta del preparato deve riportare il testo di questa frase R 33 quale indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997, qualora tale sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che all'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 siano indicati valori diversi.

4. **Preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla fase R 64: " Rischio possibile per i neonati nutriti con latte materno"**

Se un preparato contiene almeno una sostanza caratterizzata dalla frase R 64, l'etichetta dei preparato deve riportare il testo di questa frase R 64 quale indicato nell'allegato III del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997, qualora questa sostanza sia presente nel preparato con una concentrazione pari o superiore all'1 %, a meno che nell'allegato I del decreto del Ministro della Sanità 28 aprile 1997 siano specificati valori diversi.

B. Disposizioni particolari concernenti altri preparati classificati come pericolosi o meno ai sensi dell'articolo 3

1. **Preparati contenenti piombo**

1.1. Pitture e vernici

L'etichettatura dell'imballaggio di pitture e vernici, il cui tenore in piombo totale determinato secondo la norma ISO *6503-1984* è superiore a 0.15 % (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato, deve recare le seguenti indicazioni :

"Contiene piombo. Da non utilizzare sugli oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini".

Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a 125 millilitri, deve essere riportata la frase seguente "Attenzione ! Contiene piombo".

2. Preparati contenenti cianoacrilati

2.1. Colle

L'imballaggio contenente direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti indicazioni :

"Cianoacrilato.

Pericolo.

Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi.

Da conservare fuori della portata dei bambini".

Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all'imballaggio.

3. Preparati contenenti isocianati

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero, ecc, tal quali o in miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni:

"Contiene isocianati.

Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante".

4. Preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio 700

L'etichetta dell'imballaggio dei preparati contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio 700 deve riportare le seguenti indicazioni

"Contiene resine epossidiche.

Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante".

5. Preparati contenenti cloro attivo venduti al pubblico

L'imballaggio dei preparati contenenti più dell'1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni:

"Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro)".

6. Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura

L'imballaggio di tali preparati deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti indicazioni

"Attenzione! Contiene cadmio.

Durante l'utilizzazione si sviluppano fumi pericolosi.

Vedi le informazioni trasmesse dal fabbricante.

Rispettare le disposizioni di sicurezza".

Allegato III

Caratteristiche di cui all'articolo 5, commi 4 e 5

a) Preparati che presentano un rischio di aspirazione (R 65), classificati ed etichettati in conformità del punto 3.2.3 dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997.

b) Almeno una delle sostanze sottoindicate è presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione individuale massima specificata.

	Identificazione della sostanza		Limite di concentrazione
	N. reg. CAS	N. EINECS	
1	67-56-1	2006596	≥ 3%
	Metanolo		
2	75-09-2	2008389	≥ 1 %
	Diclorometano		

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1994.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». Si riporta il testo dell'art. 38:

«Art. 38 *(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'art. 38 della legge n. 52 del 1996».

La direttiva 88/379/CEE è pubblicata in GUCE L 187 del 16 luglio 1988.

— La direttiva 89/178/CEE è pubblicata in GUCE L 64 dell'8 marzo 1989.

— La direttiva 90/35/CEE è pubblicata in GUCE L 18 del 24 gennaio 1990.

— La direttiva 90/492/CEE è pubblicata in GUCE L 257 del 5 ottobre 1990.

— La direttiva 91/442/CEE è pubblicata in GUCE L 238 del 27 agosto 1991.

— La direttiva 93/18/CEE è pubblicata in GUCE L 104 del 29 aprile 1993.

— La direttiva 96/65/CEE è pubblicata in GUCE L 265 del 18 ottobre 1996.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, reca: «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

— La direttiva 92/32/CEE è pubblicata in GUCE L 154 del 5 giugno 1992.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, reca: «Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

— Il decreto ministeriale 28 gennaio 1992 reca: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi».

— Il decreto ministeriale 4 aprile 1997 reca: «Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza».

— La direttiva 91/155/CEE è pubblicata in GUCE L 76 del 22 marzo 1991.

— La direttiva 93/112/CEE è pubblicata in GUCE L 314 del 16 dicembre 1993.

— Il decreto ministeriale 28 aprile 1997 reca: «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda in note alle premesse. L'art. 2 del suddetto decreto così recita:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;

b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;

c) polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per "unità monomerica" si intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati, all'unità di notifica di cui all'art. 27 o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione europea, dal notificante quale definito alla lettera *i)*;

e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi o le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

g) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;

h) EINECS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti): l'inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;

i) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto *d)*, che può essere:

1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;

2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea, la persona stabilita nell'Unione europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in quanto tale o incor-

porata in un preparato, o la persona stabilita nella comunità, che, allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, è designata dal fabbricante come suo unico rappresentante.

2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;

b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con il punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;

d) facilmente infiammabili:

1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;

2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione;

3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è molto basso;

4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose;

e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;

f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita riproduttive maschili o femminili;

q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più delle componenti ambientali».

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto, si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Per il decreto ministeriale 28 aprile 1997, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda in nota all'art. 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol)». I punti 1.8 e 2.2 dell'allegato al suddetto decreto del Presidente della Repubblica così recitano:

«1.8. *Componenti infiammabili.*

Per "componenti infiammabili" si intendono le sostanze e i preparati che rispondono ai criteri fissati per le categorie "estremamente infiammabili", "facilmente infiammabili" e "infiammabili" e che sono elencati nell'allegato *VI* della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

Le proprietà infiammabili dei componenti contenuti nei recipienti sono determinate secondo i metodi specifici descritti nell'allegato *V*, parte A, della direttiva sopra citata».

«2.8. *Etichettatura.*

2.2.1. Fatte salve le disposizioni delle direttive relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, in particolare per quanto concerne i pericoli per la salute e l'ambiente, su ogni generatore aerosol si dovranno apporre, in modo visibile, leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:

a) qualunque ne sia il contenuto: "Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso";

b) quando contiene componenti infiammabili ai sensi del paragrafo 1.8: il simbolo ed eventualmente, l'indicazione del pericolo di infiammabilità rappresentato dalle sostanze e dai preparati contenuti nel generatore aerosol, compreso il propellente, nonché il richiamo ai rischi specifici, attribuiti secondo i criteri di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4 o 2.2.5 dell'allegato *VI* della direttiva 67/548/CEE e, per quanto riguarda il simbolo e l'indicazione di pericolo, alle disposizioni dell'allegato *II* della direttiva succitata».

— Il comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, così recita:

«5. Le sostanze notificate ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere imballate ed etichettate provvisoriamente secondo quanto prescritto dagli articoli 19, 20, 21 e 22; nel caso in cui, in base ai dati disponibili, non sia possibile procedere compiutamente all'etichettatura secondo quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22, l'etichetta deve contenere, oltre alle informazioni ottenute con le prove già realizzate, l'avvertenza "Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test"».

Nota all'art. 4:

— L'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, così recita:

«Art. 28 *(Controlli).* — 1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto, l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione, deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in quantità sufficiente per una analisi completa.

2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della sanità, in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a conoscenza del Ministero della sanità, che procede ai necessari accertamenti ai fini dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.

3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei documenti di cui allo stesso comma.

5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanità può consentire l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo dissequestro.

6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle norme vigenti».

Note all'art. 5:

— L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, così recita:

«Art. 19 *(Imballaggio)*. — 1. L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione;

d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto:

e) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come "molto tossico", o "tossico" o "corrosivo" ai sensi del presente decreto, deve essere dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini e recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto;

f) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o disponibili al dettaglio e sia etichettato come "nocivo", "estremamente infiammabile" o "facilmente infiammabile" ai sensi del presente decreto deve recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.

2. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al comma 1, lettere *e)* e *f)*, sono indicate nell'allegato *IX*».

— Per il decreto ministeriale 28 aprile 1997, si veda in note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il decreto ministeriale 28 aprile 1997, si veda in note alle premesse.

— Per i punti 1.8 e 2.2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1981, n. 741, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 9:

— Per il decreto ministeriale 4 aprile 1997, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— L'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, così recita:

«Art. 26 *(Commissione consultiva)*. — 1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

a) il dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero della sanità esperto di problematiche concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose;

c) un rappresentante dell'unità di notifica;

d) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno esperto di problematiche di produzione industriale ed uno esperto di problematiche di tutela dei consumatori;

e) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno esperto di problematiche di pubblica sicurezza ed uno di problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esperto di problematiche inerenti la sicurezza nell'ambiente di lavoro;

g) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno esperto in problematiche sui rischi per l'ambiente ed uno esperto di problematiche sulla tutela del suolo;

h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esperto di problematiche connesse con la ricerca scientifica;

i) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esperto in problematiche di produzione agricola.

2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di enti o di istituti pubblici di ricerca e di esperti secondo la legislazione vigente.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.

4. I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

5. La commissione consultiva:

a) esprime pareri su problematiche inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi nonché su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale;

b) esprime pareri sulle eventuali richieste specifiche sottoposte dall'unità di notifica;

c) esprime pareri sulle richieste specifiche sottoposte dal Ministero della sanità anche a seguito di richieste avanzate dai notificanti in relazione alle decisioni assunte dall'unità di notifica;

d) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità, della Commissione consultiva tossicologica nazionale o di altro ente o istituto di ricerca pubblico.

6. Con regolamento interno, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità procedurali ed organizzative della commissione.

7. La commissione di cui al comma 1 sostituisce quella prevista all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927».

Note all'art. 12:

— Per il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda in note alle premesse.

— Per l'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, si veda in nota all'art. 4.

— L'art. 29 del suddetto decreto così recita:

«Art. 29 *(Esami e analisi di campioni)*. — 1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai laboratori competenti per territorio.

2. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga comunicazione è fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.

3. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro i termini fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. L'Istituto superiore di sanità avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha diritto di farsi assistere, nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.

5. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette denuncia all'autorità giudiziaria e ne informa il Ministero della sanità.

6. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità centrali sono eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, il quale trasmette il proprio parere, corredato dai risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero della sanità, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui all'art. 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai commi 3 e 4».

Note all'art. 14:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca il «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari». L'art. 20 così recita:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

— Il comma 2 dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, così recita:

«2. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto è emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento».

Note all'art. 15:

— La legge 29 maggio 1974, n. 256, reca: «Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi».

— Per il decreto ministeriale 28 gennaio 1992, si veda in note alle premesse.

98G0328

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 agosto 1998.

Termini e modalità di consegna all'amministrazione finanziaria delle buste contenenti la scheda dell'otto per mille dell'IRPEF, mod. 730-1, e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, da parte dei sostituti di imposta che non possono avvalersi della presentazione della dichiarazione UNICO 98 e da parte delle amministrazioni dello Stato, nonché modalità di trasmissione in via telematica dei dati relativi alle schede stesse da parte delle Poste italiane S.p.a. e delle banche convenzionate.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalità che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza;

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale è stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997 n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contri-

buente può destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 9 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1998, con il quale sono stati approvati il Mod. 730 e la busta per la consegna del Mod. 730-1 e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ai movimenti e partiti politici, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998, con il quale è stato approvato il Mod. 770 da presentare nel 1998 da parte dei sostituti d'imposta che non devono unificare la dichiarazione presentata in qualità di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni;

Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI e la «Poste italiane S.p.a.» in data, rispettivamente, 29 maggio e 28 maggio 1998, concernenti le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche convenzionate e degli uffici postali;

Visto il decreto direttoriale 1° luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 1998, di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, dalla «Poste italiane S.p.A» e dalle banche convenzionate;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di consegna delle buste contenenti il Mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno prestato assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

Art. 1.

I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. 770 di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle finanze 7 aprile 1998 di approvazione del Mod. 770, i quali hanno fornito assistenza fiscale nel 1998 a lavoratori dipendenti e pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste contenenti il Mod. 730-1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che nell'anno 1998 hanno fornito assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e a pensionati per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste Mod. 730-1 e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'IRPEF, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

I sostituti d'imposta, che hanno assunto tale veste solo successivamente al 31 dicembre 1997, che pertanto non sono tenuti a presentare nel 1998 la dichiarazione di sostituto d'imposta e che hanno fornito assistenza fiscale nel 1998 ai dipendenti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, devono consegnare le buste contenenti i Mod. 730-1 e la scheda per la determinazione del quattro per mille dell'IRPEF, nei termini previsti all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

I sostituti d'imposta di cui agli articoli 1, 2 e 3 devono consegnare le buste per il tramite di un ufficio della «Poste italiane S.p.a.» o delle banche convenzionate, indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto d'imposta di cui agli articoli 1 e 3, o dalle sedi del l'amministrazione dello Stato di cui all'art. 2.

Le buste devono essere consegnate utilizzando l'apposito modulo redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A* al presente decreto. Le buste devono essere consegnate raggruppate in pacchi chiusi contenenti fino a 100 pezzi. Su ciascun pacco di buste, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Mod. 730-1 e scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF redditi 1997» e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta ovvero la sede dell'amministrazione dello Stato.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare anche se non richiesta, una ricevuta per la fornitura effettuata.

Art. 5.

Per l'invio telematico dei dati riguardanti il Mod. 730-1 e le schede per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF, la «Poste italiane S.p.a.» e le banche convenzionate, che ricevono le buste di cui all'art. 4, devono osservare le specifiche tecniche di cui all'allegato *B* al decreto direttoriale del 1° luglio 1998 di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della «Poste italiane S.p.a.» e delle banche convenzionate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

MINISTERO
DELLE FINANZE

SCHEDE 4 e 8‰ IRPEF

98

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.
N. Protocollo

Data di presentazione

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE

NOME

Modulo per la consegna dei modd. 730-1 e delle schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef da parte dei sostituti d'imposta

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Data di nascita: giorno mese anno

Sesso (barrare la casella): M F

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

Domicilio fiscale

Comune

Provincia

Frazione, via e numero civico

C.A.P.

Telefono: prefisso numero

ALTRI SOGGETTI / AMMINISTRAZIONI

Domicilio fiscale / Sede

Comune

Provincia

Frazione, via e numero civico

C.A.P.

Telefono: prefisso numero

FIRMA

Il sottoscritto consegna n. pacchi contenenti le buste.

FIRMA

98A7558

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 luglio 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 18 giugno 1998, recante impegno per l'esercizio 1998, della somma complessiva di L. 400.000.000.000 a favore di varie regioni ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Considerato che nel decreto n. 19 del 18 giugno 1998, all'art. 1, nell'indicazione dei destinatari a favore dei quali sono impegnate le risorse secondo le quote di spettanza è stata erroneamente indicata la somma di L. 9.347.000.000 a favore della regione Veneto e quella di L. 11.615.000.000 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e che invece la prima somma di L. 9.347.000.000 era destinata alla regione Friuli-Venezia Giulia e la seconda di L. 11.615.000.000 alla regione Veneto;

Considerato che si rende necessaria la correzione dell'errore materiale, occorre, quindi, sostituire il testo dell'art. 1 del citato decreto;

Decreta:

L'art. 1 del decreto indicato in premessa è così rettificato:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 400.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore delle regioni e della provincia autonoma di Trento e del presidente della regione Campania, quale commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica nonché commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, secondo le quote a fianco di ciascun soggetto di seguito indicate:

	(importi in lire)
Piemonte	17.909.000.000
Valle d'Aosta	4.400.000.000
Lombardia	6.871.000.000
Provincia Autonoma di Trento	4.200.000.000
Veneto	11.615.000.000
Friuli-Venezia Giulia	9.347.000.000
Liguria	13.203.000.000
Emilia-Romagna	7.287.000.000
Toscana	14.224.000.000
Umbria	25.200.000.000
Marche	11.200.000.000
Lazio	14.129.000.000
Abruzzo	9.744.000.000
Molise	9.839.000.000
Commissario di Governo O.P.C.M. 2 maggio 1997, n. 2560	8.774.000.000
Commissario di Governo O.P.C.M. 24 luglio 1997, n. 2629	53.000.000.000
Puglia	32.632.000.000
Basilicata	17.361.000.000
Calabria	25.601.000.000
Sicilia	54.311.000.000
Sardegna	39.153.000.000
Totale	400.000.000.000

Roma, 20 luglio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A7430

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 maggio 1998.

Istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva dei soggetti individuati dall'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che all'art. 9 istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato alla copertura degli oneri di progettazione;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, art. 9, comma 3;

Ritenuta la necessità di disporre da parte delle amministrazioni statali di progetti qualitativamente e quantitativamente adeguati per una puntuale realizzazione di opere pubbliche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie;

Considerato che è indispensabile anticipare risorse finanziarie necessarie ad affrontare la delicata fase della progettazione delle opere pubbliche con il vincolo della successiva reintegrazione;

Considerata la necessità di individuare criteri obiettivi per il corretto e funzionale utilizzo delle risorse finanziarie del fondo di progettazione ai fini della migliore utilizzazione degli stanziamenti;

Vista la nota n. 2684, in data 18 marzo 1998, del Ministero dei lavori pubblici, con la quale è stata chiesta l'apertura di una contabilità speciale per consentire la gestione di detto fondo e la nota n. 239071, in data 30 aprile 1998, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale è stata autorizzata l'apertura della cennata contabilità speciale;

Ritenuta l'opportunità di disporre la modifica del decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 giugno 1997, n. 1720, U.L., e la sua sostituzione con il presente;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione di un fondo di rotazione

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un fondo destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva, dei soggetti individuati dall'art. 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.

Il fondo è strumento di attivazione delle progettualità ed è diretto ad incentivare la redazione di progetti effettivamente cantierabili.

Per consentire ai soggetti beneficiari di avere a disposizione i mezzi necessari per affrontare la progettazione di opere pubbliche è previsto uno stanziamento di 7 miliardi di lire annui dal 1997 al 2000.

È, all'uopo, istituita una contabilità speciale a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e personale sulla quale affluiscono:

a) le somme stanziate dall'art. 9 della legge n. 135/1997 per la gestione del fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese di progettazione di cui al precedente primo comma;

b) le risorse costituenti il rimborso delle anticipazioni corrisposte alle amministrazioni statali beneficiarie, appena sia disponibile il finanziamento per la realizzazione dell'opera pubblica e comunque entro il terzo anno successivo a quello di erogazione.

La predetta contabilità dovrà funzionare nei modi previsti dall'art. 1280 e seguenti delle istruzioni generali servizi del tesoro e sarà inserita nell'allegato H2 al mod. 59/T, nel gruppo 4231 denominato «Investimenti diretti» (raggruppamento 4231-4250).

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono usufruire delle risorse del fondo le amministrazioni statali in grado di compilare progetti ad elevato standard di qualità, idonei alla puntuale realizzazione di opere pubbliche, anche nel rispetto delle esigenze delle amministrazioni usuarie.

Art. 3.

Destinazione dei fondi

Il 50% delle risorse del fondo è destinato all'attività di progettazione delle opere infrastrutturali localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, con le seguenti priorità:

a) per il completamento funzionale di opere realizzate nelle regioni interessate dall'obiettivo 1 del quadro comunitario di sostegno 1994/1999;

b) per la realizzazione di progetti ammissibili al cofinanziamento comunitario per i seguenti settori di interventi:

risorse idriche;

programmi di riqualificazione urbana;

Il restante 50%, delle risorse di cui al fondo di progettazione, è destinato alle opere infrastrutturali individuate sul territorio nazionale con priorità per:

c) opere localizzate in zone colpite da calamità naturali e/o dissesto idrogeologico;

d) completamento funzionale delle opere idrauliche e di bonifica;

Art. 4.

Attività progettuali

Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 possono essere utilizzate per sostenere e riqualificare l'attività progettuale delle pubbliche amministrazioni, con interventi nelle fasi relative alla elaborazione di progetti definitivi ed esecutivi.

Art. 5.

Limiti di spesa

Sono finanziabili le spese di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto relative alle opere il cui costo di realizzazione non sia inferiore a 3 miliardi di lire per l'ipotesi *a)*, e non sia inferiore a 5 miliardi di lire per l'ipotesi *b)*.

Per il restante 50% delle risorse destinate all'intero territorio nazionale di cui all'art. 3, comma 2, si applica il limite di cinque miliardi di lire per l'ipotesi di cui alla lettera *c)*, e di tre miliardi di lire per l'ipotesi di cui alla lettera *d)*.

Nel caso in cui le richieste risultino eccedenti rispetto alla capienza del fondo, le singole richieste di finanziamento saranno ridotte in misura percentuale tale da consentire, nel rispetto delle indicate priorità, il soddisfacimento di tutte le domande presentate.

Art. 6.

Modalità e procedura

Le amministrazioni statali devono inoltrare la richiesta di ammissione al finanziamento sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare corredati dal progetto preliminare e da una dettagliata relazione tecnica, al Ministero dei lavori, pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione V.

Il progetto preliminare e la relazione tecnica di accompagnamento devono indicare le caratteristiche qualitative e funzionali dell'opera, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, la fattibilità amministrativa e tecnica accertata attraverso indagini di prima approssimazione dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti nonché la relativa copertura finanziaria.

Per l'utilizzazione dei fondi relativi agli esercizi 1997-1998 le richieste di ammissione al finanziamento devono pervenire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, che ne dispone il tempestivo inoltro alle direzioni generali competenti per materia, per la relativa istruttoria sulla base, ove necessario, di una graduatoria di merito che tenga conto in misura ponderale dei criteri stabiliti dal precedente secondo comma.

Le competenti direzioni generali, previa istruttoria sulla base della documentazione allegata, inoltrano, entro i successivi quarantacinque giorni, le relative richieste di assegnazione al Direttore generale degli affari generali e del personale che ne riferisce al Ministro.

Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze istruttorie provvede alla ripartizione del «Fondo di progettazione opere pubbliche» di pertinenza del centro di responsabilità «Affari generali e del personale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Il Direttore generale degli affari generali e del personale, intestatario della contabilità speciale, periodicamente riferisce al Ministro dei lavori pubblici, anche ai fini della relazione che lo stesso deve redigere ai sensi dell'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 135/1997 sull'utilizzazione delle somme assegnate.

Ove risulti che le somme assegnate non siano contabilmente impegnate entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui è avvenuta l'assegnazione, le stesse possono essere revocate, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

Termini per l'istruttoria

Negli esercizi successivi a quello in corso, le richieste devono pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione V.

La fase istruttoria non può eccedere il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data del 31 marzo, salvo l'ulteriore termine di trenta giorni ove si renda necessario integrare la documentazione.

Art. 8.

Imputazione del capitolo

L'onere relativo alla applicazione della spesa disposta con il presente decreto è imputata al capitolo 9426 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Art. 9.

Annullamento del decreto ministeriale 4 giugno 1997

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 1720 U.L., e sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 20 maggio 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 96

98A7393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 7 agosto 1998.

Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari nonché alle modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal medesimo decreto n. 87/1992, nonché di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale e in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23;

Sentita la Consob, ai sensi dell'art. 16, commi 7 e 8, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 24 giugno 1998,

n. 213, in base al quale la Banca d'Italia può imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie siano redatti in migliaia di euro, oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le società quotate;

Considerata l'esigenza di integrare la disciplina delle forme tecniche dei bilanci bancari per tenere conto dell'evoluzione intervenuta nella operatività degli intermediari;

Dispone:

A) Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385), sono redatti secondo le istruzioni allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che modificano le istruzioni emanate con precedente provvedimento del 16 gennaio 1995.

B) Le differenze di cambio rilevate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, sono incluse nella voce 60 del conto economico «profitti (perdite) da operazioni finanziarie». Alle operazioni fuori bilancio «di copertura» denominate in valute aderenti all'euro (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute) si applicano le istruzioni fissate dal provvedimento del 16 gennaio 1995 per le operazioni «di copertura», allocando i relativi proventi e oneri «pro-rata temporis» nelle voci 10 e 20 del conto economico «interessi attivi e proventi assimilati» e «interessi passivi e oneri assimilati».

La riserva non distribuibile nella quale possono essere accreditate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le differenze di cambio positive relative alle immobilizzazioni finanziarie, materiali e immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine, va inserita nella sottovoce del passivo dello stato patrimoniale 140.d «altre riserve» (170.d dello stato patrimoniale consolidato).

Le differenze di cambio, positive e negative, inerenti ai titoli di debito immobilizzati che siano state imputate alle riserve, a norma dell'art. 21, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, devono essere incluse nella voce 60 del conto economico «profitti (perdite) da operazioni finanziarie» negli esercizi in cui vengono trasferite al conto economico.

C) Delle attività, delle passività e delle operazioni fuori bilancio denominate nelle valute aderenti all'euro (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute), nonché degli interessi (attivi e passivi) su tali attività e passività va indicato in nota integrativa l'ammontare, se di importo apprezzabile. Tali informazioni devono essere riportate, rispettivamente, in calce alle tavole 11.7 («Attività e passività in valute») e 10.5 («Operazioni a termine») della parte B della nota integrativa e alle voci 1.3 e 1.4 (Dettaglio della voce 10 «interessi attivi e proventi assimilati»; Dettaglio della voce 20 «interessi passivi e oneri assimilati») della parte *C* della nota.

Decorrenze.

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi *A)* e *B)* si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 1998, salvo le innovazioni concernenti l'utilizzo dell'euro quale moneta di redazione e di pubblicazione che decorrono dal primo bilancio riferito a una data successiva al 31 dicembre 1998.

Le disposizioni di cui al paragrafo *C)* si applicano esclusivamente ai bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1998.

Periodo transitorio.

Durante il periodo transitorio (compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001) le istruzioni contenute nel provvedimento del 16 gennaio 1995 e riguardanti l'utilizzo della lira quale moneta di redazione e di pubblicazione del bilancio restano in vigore parallelamente alle corrispondenti istruzioni del presente provvedimento concernenti l'uso dell'euro.

Alle banche e ai gruppi bancari con un totale di bilancio (comprensivo delle garanzie rilasciate e degli impegni a erogare fondi) pari o superiore a 10 miliardi di euro, che nel periodo transitorio non si avvalgono della facoltà di utilizzare l'euro quale moneta di redazione e di pubblicazione del bilancio, viene consentito di redigere la nota integrativa e il bilancio consolidato in miliardi di lire.

Roma, 7 agosto 1998

Il Governatore: FAZIO

AVVERTENZA: **Nel testo delle istruzioni sono apportate le seguenti modifiche:**

– la parola "lire" è sostituita con la parola "*euro*"

– tutti i riferimenti alle lire (L.) sono eliminati.

CAPITOLO 1. – PRINCIPI GENERALI

«Al paragrafo 5.4 Enti finanziari, capitolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

– la lettera a), del paragrafo 5.4 Enti finanziari del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

"a) le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

– la lettera c), del paragrafo 5.4 Enti finanziari del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

"c) le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"».

Il paragrafo 5.4 Enti finanziari del capitolo 1, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è il seguente:

«5.4 Enti finanziari

Rientrano in questa categoria:

a) le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del T.U.;

c) *le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

d) i soggetti operanti nel settore finanziario dal titolo V del T.U. nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello stesso T.U;

e) le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle società di cui alle lettere precedenti.»

Il paragrafo 5.17 Attività e passività in valuta, capitolo 1, è sostituito dal seguente:

«5.17 Attività e passività in valuta

Tra le attività e le passività in valuta devono figurare, oltre quelle denominate esplicitamente in *una* valuta *diversa dall'euro,* anche quelle che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio *dell'euro con una determinata valuta* o con un *determinato* paniere di valute.»

CAPITOLO 2. – IL BILANCIO DELL'IMPRESA

«Il quinto capoverso del paragrafo 1. Disposizioni Generali, capitolo 2, è sostituito dal seguente:

"Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali (1), ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione delle banche quando ricorrano determinate condizioni (2), in milioni di euro. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

---

(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

(2) Si veda il successivo paragrafo 5.1"».

Il paragrafo 1. Disposizioni Generali del capitolo 2, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213,** è il seguente:

«1. DISPOSIZIONI GENERALI

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali (1), ad eccezione della nota integrativa che deve essere redatta in migliaia di euro oppure, a discrezione delle banche quando ricorrano determinate condizioni (2), in milioni di euro. È ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi non figurano nel bilancio. Le attività gestite dall'ente creditizio o finanziario in nome proprio ma per conto di terzi devono figurare nel bilancio solo se l'ente stesso ne sia titolare; ove non diversamente specificato, l'importo di tali attività è indicato nella nota integrativa, ripartito nelle varie voci dell'attivo e del passivo.

---

(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui" trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico.

(2) Si veda il successivo paragrafo 5.1.»

«Al paragrafo 2.1 Operazioni in titoli, capitolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

– al termine del primo capoverso è aggiunta, infine, la seguente nota:

"(1) In base al medesimo principio, i conti della clientela devono essere depurati degli importi relativi alle compravendite di titoli contabilizzate prima della loro data di regolamento";

– nel quarto capoverso del la parola "lire" è sostituita dalla parola "euro";

– al termine del secondo alinea del quarto capoverso la nota (1) diventa nota "(2)" ».

Il paragrafo 2.1 Operazioni in titoli, capitolo 2, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è il seguente:

«2.1 Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali operazioni *(1)*.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione.

---

(1) In base al medesimo principio, i conti della clientela devono essere depurati degli importi relativi alle compravendite di titoli contabilizzate prima della loro data di regolamento.

(2) Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del "decreto" (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto)».

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I risultati della negoziazione e della valutazione dei titoli in valuta, se di importo apprezzabile, devono essere tenuti separati da quelli relativi all'attività in cambi. A tale scopo, i risultati dei titoli vanno determinati nelle valute di denominazione degli stessi e convertiti in *euro* applicando:

- ai risultati della negoziazione, i tassi di cambio utilizzati in contabilità;
- ai risultati della valutazione, i tassi di cambio correnti alla data di chiusura dell'esercizio *(2)*.

---

(2) Ai titoli immobilizzati può anche essere applicato, ricorrendone le condizioni, il criterio di valutazione di cui all'art. 21, comma 1, secondo periodo, del "decreto" (tasso di cambio corrente alla data dell'acquisto)».

«Nel paragrafo 2.2 Operazioni in valuta, capitolo 2, al termine del primo capoverso la nota (2) diventa nota "(3)"».

Il paragrafo 2.2 Operazioni in valuta, capitolo 2, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è il seguente:

«2.2 Operazioni in valuta

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni *(3)*.

Nelle transazioni fra banche la data di regolamento corrisponde, di regola, alla valuta economica dell'operazione.

Le date di regolamento di operazioni in valuta di segno opposto e tra loro collegate devono sempre coincidere, anche quando siano differenti le rispettive valute economiche (come può accadere, ad esempio, nel caso in cui la banca accrediti nel conto di un cliente un bonifico in valuta proveniente da una banca estera).

---

(3) Tale regola si applica anche alle "contropartite" in *euro* di operazioni che comportano lo scambio di *euro* con valute».

«Al paragrafo 3. Lo Stato patrimoniale, capitolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

– alla nota (1) è aggiunto infine il seguente periodo:
"Nelle differenze tra il costo di acquisto e il valore di rimborso sono di fatto ricompresi anche gli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico)";

– dopo il terzo capoverso è inserito il seguente capoverso:
"I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico. La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni"».

Il paragrafo 3. Lo Stato patrimoniale del capitolo 2, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213,** è il seguente:

«3. LO STATO PATRIMONIALE

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento e di deposito sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi. Sono inclusi anche i crediti per interessi scaduti e non ancora percepiti e i crediti per interessi di mora.

I titoli di debito del portafoglio immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include (che esclude) le quote maturate delle differenze negative (positive) tra il costo di acquisto e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli stessi (1).

I titoli di debito del portafoglio non immobilizzato vanno iscritti nell'attivo per un importo che include la quota maturata degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico. La capitalizzazione va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato; in tal caso occorre operare le corrispondenti svalutazioni.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3, del "decreto"(2).

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti. Nella nota integrativa sono pure segnalati gli oneri relativi al finanziamento della produzione aggiunti al costo della stessa e iscritti nell'attivo.

---

(1) Sempreché la banca non abbia proceduto alla svalutazione del titolo in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 18, comma 5, del "decreto". *Nelle differenze tra il costo di acquisto e il valore di rimborso sono di fatto ricompresi anche gli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico)*».

«Nella voce 50. Obbligazioni e altri titoli di debito del sottoparagrafo 3.1 Attivo, capitolo 2, alla fine del secondo capoverso le parole: "o quello dell'euromercato" sono eliminate».

La voce 50. Obbligazioni e altri titoli di debito del sottoparagrafo 3.1 Attivo, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«50. Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della banca o dell'ente finanziario (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari), ad esclusione di quelli riconducibili nella voce 20 ("titoli del Tesoro ... ammissibili al rifinanziamento presso banche centrali").

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario).

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili».

Nel sottoparagrafo 3.1 Attivo, capitolo 2, tra la voce 80. Partecipazioni in imprese del gruppo e la voce 130. Altre attività è aggiunta la seguente voce:

«90. Immobilizzazioni immateriali

Nella presente voce figura anche la quota non ammortizzata dei costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per la rateizzazione di tali costi in cinque esercizi».

«Nella voce 130. Altre attività del sottoparagrafo 3.1 Attivo, capitolo 2, dopo la lettera b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"c) le anticipazioni effettuate nell'ambito dell'attività esattoriale, a fronte di tributi scaduti e non riscossi"».

La voce 130. Altre attività del sottoparagrafo 3.1 Attivo del capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«130. Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Possono anche figurarvi eventuali rimanenze (di "saldo debitore") di partite viaggianti e sospese non attribuite ai conti di pertinenza, purché di importo complessivamente irrilevante.

Sono inclusi inoltre:

a) i depositi in contante non fruttiferi di interessi presso organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati (margini di garanzia);

b) le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio" su titoli, su valute, su tassi di interesse, su indici di borsa o su altre attività.

c) le anticipazioni effettuate nell'ambito dell'attività esattoriale, a fronte di tributi scaduti e non riscossi».

La voce 50. Altre passività del sottoparagrafo 3.2 Passivo, capitolo 2, è sostituita dalla seguente:

«50. Altre passività

Valgono, in quanto applicabili, le medesime istruzioni della voce 130 dell'attivo ("altre attività"). Nella presente voce va inoltre incluso l'importo delle rate d'imposta incassate, nell'ambito dell'attività esattoriale, e non ancora riversate agli enti impositori, compresi gli eventuali versamenti anticipati ricevuti dai contribuenti».

«Alla voce 20 Interessi passivi e oneri assimilati del Paragrafo 4, capitolo 2, dopo la lettera f) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

"g) le differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati (3) e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).

---

(3) Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alla lettera a e b) delle medesime istruzioni e non vanno quindi rilevati autonomamente"».

La voce 20. Interessi passivi e oneri assimilati del capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«20. Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi, i proventi e gli oneri assimilati relativi a titoli (voci 20 e 50 dell'attivo), a crediti (voci 10, 30 e 40 dell'attivo) e a debiti (voci 10, 20, 30, 40 e 110 del passivo), anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato ("pro rata temporis"), comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati (salvo che la banca o l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art.18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari (rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni e su certificati di deposito);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono (come, ad esempio, le commissioni di massimo scoperto);

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" di attività e di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali o ai margini, positivi e negativi, maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio, sempreché si tratti di contratti (o di loro singole rate) scaduti o chiusi entro la suddetta data.

Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi (1).

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali e i margini suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specifica", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" (2).

Ai contratti derivati che proteggono titoli non immobilizzati si applica la seguente impostazione:

1) per i contratti che prevedono la liquidazione di differenziali o di margini a più scadenze (c.d. contratti "pluriflusso"; ad esempio, gli "interest rate swaps") vale il principio generale secondo cui i differenziali o i margini maturati sino alla data di chiusura dell'esercizio devono figurare fra gli interessi;

---

(1) La medesima impostazione vale anche per i "domestic currency swaps" e per i contratti similari.

(2) Per i "futures" e per le "options" su titoli o su tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi.

2) per i contratti che prevedono la liquidazione di un solo differenziale o margine (contratti c.d. "monoflusso") vale, in via generale, la convenzione secondo cui i differenziali o i margini devono essere iscritti per intero nel bilancio relativo all'esercizio in cui sono stati prodotti. Quanto alla voce del conto economico da interessare, occorre distinguere i contratti con attività sottostante (ancorché nozionale) di durata non superiore all'anno (ad esempio, i "forward rate agreements") da quelli con attività sottostante di durata superiore all'anno (ad esempio, i "futures" e le "options" su titoli pluriennali): i proventi e gli oneri dei primi vanno ricondotti fra gli interessi, mentre i proventi e gli oneri dei secondi vanno inclusi nella voce 60 "profitti (perdite) da operazioni finanziarie".

Il saldo di tutti i differenziali e i margini delle operazioni di copertura, ad eccezione di quelli ricondotti nell'anzidetta voce 60 del conto economico, va incluso, secondo il relativo segno algebrico, fra gli interessi attivi o fra quelli passivi.

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto di tali transazioni; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti dalle attività stesse nel periodo di durata dell'operazione.

g) le differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito immobilizzati (3) e non immobilizzati e valori di rimborso dei medesimi titoli (scarti di emissione).

Nella voce 10 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati") deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

---

(3) Per i titoli di debito immobilizzati gli scarti di emissione sono di fatto ricompresi nelle differenze di cui alle lettere a) e b) delle medesime istruzioni e non vanno quindi rilevati autonomamente».

«Alla Voce 60. Profitti e perdite da operazioni finanziarie del Paragrafo 4, capitolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

– al terzo capoverso, alla fine del punto 1) viene aggiunta la seguente nota:

"(1) Il risultato della compravendita dei titoli deve essere depurato degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico) maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti."

– la nota (1) diventa nota "(2)";

– al quarto capoverso, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni."»

La voce 60. Profitti e perdite da operazioni finanziarie, del Paragrafo 4, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«60. Profitti (Perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c):

a) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli non immobilizzati, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su metalli preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "di copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato alla lettera e) delle istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico ("interessi attivi e proventi assimilati", "interessi passivi e oneri assimilati").

Il saldo di cui alla lettera *a)* include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio *(1)*;

2) i differenziali e i margini, positivi e negativi, di contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci 10 e 20, lett. *e*, del conto economico *(2)*;

3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti derivati con titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2) i differenziali positivi e negativi di contratti derivati su valute;

---

(1) Il risultato della compravendita dei titoli deve essere depurato degli scarti di emissione (cfr. le istruzioni di cui alle voci 10 e 20 "interessi attivi/passivi e proventi/oneri assimilati" del conto economico) maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti.

(2) Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "option") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi».

3) *la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta (o che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate al tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute) e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.*

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione dei metalli preziosi;
2) i differenziali e i margini, positivi e negativi, di contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività che rientrino nell'attività di negoziazione o che proteggano titoli non immobilizzati (cfr. quanto prescritto per i contratti "monoflusso" dalle istruzioni relative alle voci 10 e 20, lett. *e*, del conto economico);
3) i risultati delle valutazioni dei metalli preziosi in portafoglio e dei contratti derivati senza titolo sottostante, non ancora scaduti o chiusi alla fine dell'esercizio, che rientrino nell'attività di negoziazione oppure che proteggano titoli non immobilizzati.

«La Voce 90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali del paragrafo 4, capitolo 2, è sostituita dalla seguente:

"Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati, nonché le quote annue d'ammortamento dei costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per la rateizzazione di tali costi in cinque esercizi"».

La Voce 90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali del paragrafo 4, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati, nonché le quote annue d'ammortamento dei costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per la rateizzazione di tali costi in cinque esercizi».

«Nella voce 190. Oneri straordinari del paragrafo 4. Il conto economico, capitolo 2, dopo la lettera b) è aggiunta infine la seguente lettera:

"c) i costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per l'attribuzione al conto economico in un'unica soluzione"».

La voce 190. Oneri straordinari del paragrafo 4. Il conto economico, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«190. Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare:

a) le sopravvenienze attive e passive e le insussistenze di passività (ad esempio, la quota dei fondi ritenuta esuberante) e di attività;

b) gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, ad esclusione di quelli (da ricondurre nelle voci 70 "altri proventi di gestione" e 110 "altri oneri di gestione") per cessione di partecipazioni nell'ambito dell'attività di "merchant banking" o per riscatto di beni dati in locazione finanziaria. Gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di titoli immobilizzati devono essere calcolati escludendo la differenza tra il costo di acquisto e il valore di rimborso "maturata" sino al momento della vendita stessa (cfr. le istruzioni relative alle voci 10 e 20 del conto economico).

c) i costi sostenuti per favorire l'esodo dei lavoratori bancari, qualora, in conformità delle disposizioni che stabiliscono l'agevolazione (art. 59, comma 3, della legge 27.12.1997, n. 449), la banca abbia optato per l'attribuzione al conto economico in un'unica soluzione».

«Nel sottoparagrafo 5.1 Premessa del paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:
– il sesto capoverso è sostituito dal seguente: "La nota integrativa è redatta in migliaia di euro (1) Alle banche che presentano un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere la nota integrativa in in milioni di euro (2)";
– il settimo capoverso è abrogato;
– al termine del sottoparagrafo sono aggiunte le seguenti note:
"(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci";
"(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci" ».

---

(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.

(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci ».

Il sottoparagrafo 5.1 Premessa del paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è il seguente:

«5.1 Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate. Le tabelle vanno redatte rispettando in ogni caso gli schemi previsti dalle presenti istruzioni anche quando siano avvalorate solo alcune delle voci in esse contenute.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa gli enti creditizi e finanziari possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal "decreto" e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

La nota integrativa è redatta in migliaia di euro (1). Alle banche che presentano un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (2).

---

(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci.

(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci».

«Nella sottosezione 11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti della sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

– nella terza riga del primo capoverso è eliminata la parola "bancaria" e la parola "rami" è sostituita dalla parola "gruppi";

– nella terza riga del secondo capoverso la parola "imprese" è sostituita dalla parola "società"».

La sottosezione 11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti della sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.3 Distribuzione dei crediti verso imprese non finanziarie e famiglie produttrici residenti

Le distribuzioni dei crediti per comparto economico di appartenenza dei debitori devono essere effettuate secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e *gruppi* di attività economica" edito dalla Banca d'Italia.

Nella classificazione di cui alla voce 11.3 vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in ordine decrescente di ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) cui appartengono le "*società* non finanziarie" e le "famiglie produttrici" residenti in Italia finanziate dall'ente che redige il bilancio, riportando per ciascuna "branca" l'importo dei relativi crediti; per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei crediti.

I crediti che formano oggetto delle suddette distribuzioni includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria».

«Nella sottosezione 11.7 Attività e passività in valuta della sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, nella prima riga del primo capoverso sono eliminate le parole "espresso in lire italiane,"».

La sottosezione 11.7 Attività e passività in valuta della sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.7 Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare l'importo delle attività e delle passività in valuta (cfr. Cap. 1, Par. 5, "Definizioni").

I crediti verso banche e verso clientela includono anche l'importo dei beni dati in locazione finanziaria (secondo la valuta del contratto). I titoli sono costituiti dalle voci 20, 50 e 60 dell'attivo; le partecipazioni delle voci 70 e 80 dell'attivo; gli "altri conti" dell'attivo dalla voce 10.

Gli altri conti del passivo sono costituiti dalle voci 40 e 110».

«Nella sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della sezione 12 – Gestione e Intermediazione per conto terzi, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, al termine del primo capoverso è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"Vanno esclusi i titoli appartenenti alle gestioni patrimoniali ricompresi nella voce 12.2"».

La sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della sezione 12 – Gestione e Intermediazione per conto terzi, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«12.3 Custodia e amministrazione di titoli

I titoli oggetto dei contratti di custodia e di amministrazione devono figurare, nella presente voce, in base al loro valore nominale. *Vanno esclusi i titoli appartenenti alle gestioni patrimoniali ricompresi nella voce 12.2.*

La sottovoce b) rappresenta un "di cui" della sottovoce a)».

«Nella sottosezione 12.5 Altre operazioni della sezione 12 – Gestione e Intermediazione per conto terzi, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, dopo il punto è aggiunto, infine, il seguente periodo:
"La banca deve anche indicare l'importo complessivo dei "ruoli" ricevuti nell'ambito dell'attività esattoriale e non ancora incassati alla data di riferimento del bilancio"».

La sottosezione 12.5 Altre operazioni della sezione 12 – Gestione e Intermediazione per conto terzi, sottoparagrafo 5.3 Parte B – Informazioni sullo stato patrimoniale, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«12.5 Altre operazioni

Altre tipologie, non previste nelle precedenti voci, di servizi resi a terzi da parte della banca o dell'ente finanziario devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

La banca deve anche indicare l'importo complessivo dei "ruoli" ricevuti nell'ambito dell'attività esattoriale e non ancora incassati alla data di riferimento del bilancio».

«Nella sottosezione 1.4 Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati" della Sezione 1 – Gli interessi, sottoparagrafo 5.4 Parte C – Informazioni sul conto economico, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, alla terza riga del capoverso unico sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole "della lira" sono eliminate e sostituite con le parole "dell'euro";
- viene inserita la parola "determinato" prima delle parole "paniere di valute"».

La sottosezione 1.4 Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati" della Sezione 1 – Gli interessi, sottoparagrafo 5.4 Parte C – Informazioni sul conto economico, paragrafo 5. LA NOTA INTEGRATIVA, capitolo 2, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«1.4 Dettaglio della voce 20 "interessi passivi e oneri assimilati"

Occorre ricomprendere tra gli interessi su attività e passività in valuta anche quelli relativi ad attività e passività che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegata al tasso di cambio *dell'euro* con una determinata valuta o con un *determinato* paniere di valute».

CAPITOLO 3. – IL BILANCIO CONSOLIDATO

«Nel paragrafo 1. DISPOSIZIONI GENERALI, capitolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:

- il settimo capoverso è sostituito dal seguente:

"Il bilancio consolidato è redatto in migliaia di euro (1). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro (2)";

- sono abrogati i seguenti capoversi: ottavo, nono e decimo;
- al termine sono inserite le seguenti note:

"(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico".

"(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico"».

Il paragrafo 1. DISPOSIZIONI GENERALI, capitolo 3, **come modificato dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è il seguente:

«1. DISPOSIZIONI GENERALI

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui, secondo le presenti istruzioni, i conti stessi devono essere illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale riferito alla medesima data di quello consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Il bilancio consolidato è redatto in *migliaia di euro (1). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi "garanzie e impegni") pari o superiore a 10 mld. di euro è consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro (2).*

Nel bilancio consolidato i contratti di locazione finanziaria possono essere registrati, diversamente da quanto previsto per il bilancio dell'impresa, secondo il cd. metodo finanziario. Ove venga esercitata tale facoltà, i crediti derivanti dai contratti suddetti vanno iscritti nelle voci 30 o 40 dell'attivo ("crediti verso banche", "crediti verso clientela") a seconda della controparte. All'inizio di ciascun contratto l'importo del credito corrisponde al valore del bene locato; durante la vita del contratto i canoni sono ripartiti tra interessi attivi e riduzione del credito residuo in base al tasso di interesse implicito nel contratto stesso e secondo il relativo piano di ammortamento. Il credito residuo deve essere valutato secondo i criteri previsti dall'art. 20 del "decreto" per la valutazione dei crediti.

---

(1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti

dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.

(2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attività/passività" per lo stato patrimoniale, tra i "proventi/oneri straordinari" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico».

APPENDICE A – SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

«Nella Sottosezione 11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, sono apportate le seguenti modifiche:

- al punto c) la parola "imprese" è sostituita dalla parola "società";
- al punto d) le parole "enti finanziari" sono sostituite dalle parole "società finanziarie"».

La Sottosezione 11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

a) Stati
b) altri enti pubblici
c) *società* non finanziarie
d) *società finanziarie*
e) famiglie produttrici
f) altri operatori».

APPENDICE A – SCHEMI DEL BILANCIO DELL'IMPRESA

«Nella Sottosezione 11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, sono apportate le seguenti modifiche:

– al punto d) la parola "imprese" è sostituita dalla parola "società";

– al punto e) le parole "enti finanziari" sono sostituite dalle parole "società finanziarie"».

La Sottosezione 11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

a) Stati

b) altri enti pubblici

c) banche

d) *società* non finanziarie

e) *società finanziarie*

f) famiglie produttrici

g) altri operatori».

«Nella Sottosezione 12.2 Gestioni patrimoniali della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, sono aggiunti i seguenti punti:
"1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio";
"2. Altri titoli"».

La Sottosezione 12.2 Gestioni patrimoniali della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«12.2 Gestioni patrimoniali

1. Titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

2. Altri titoli».

«Nella Sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, alla lettera a) sono aggiunte, di seguito, le parole:
"(escluse gestioni patrimoniali)"
1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio
2. altri titoli"».

La Sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo A3 – Nota integrativa, Appendice A – Schemi del bilancio dell'impresa, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«12.3 Custodia e amministrazione di titoli

a) titoli di terzi in deposito *(escluse gestioni patrimoniali)*

1. titoli emessi dalla banca che redige il bilancio

2. altri titoli

b) titoli di terzi depositati presso terzi

c) titoli di proprietà depositati presso terzi».

APPENDICE B - SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

«Nella Sottosezione 11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, sono apportate le seguenti modifiche:

– al punto c) la parola "imprese" è sostituita dalla parola "società";

– al punto d) le parole "enti finanziari" sono sostituite dalle parole "società finanziarie"».

La Sottosezione 11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.2 Distribuzione dei crediti verso clientela per principali categorie di debitori

a) Stati

b) altri enti pubblici

c) *società* non finanziarie

d) *società finanziarie*

e) famiglie produttrici

f) altri operatori».

«Nella Sottosezione 11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata,, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, sono apportate le seguenti modifiche:

– al punto d) la parola "imprese" è sostituita dalla parola "società";

– al punto e) le parole "enti finanziari" sono sostituite dalle parole "società finanziarie"».

La Sottosezione 11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti della Sezione 11 – Concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata,, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«11.4 Distribuzione delle garanzie rilasciate per principali categorie di controparti

a) Stati

b) altri enti pubblici

c) banche

d) *società* non finanziarie

e) *società finanziarie*

f) famiglie produttrici

g) altri operatori».

«Nella Sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, alla lettera a) sono aggiunte, di seguito, le parole: "(escluse gestioni patrimoniali)"».

La Sottosezione 12.3 Custodia e amministrazione di titoli della Sezione 12 – Gestione e intermediazione per conto terzi, paragrafo B3 – Nota integrativa consolidata, Appendice B – Schemi del bilancio consolidato, **come modificata dal D. Lgs. 24/6/98, n. 213**, è la seguente:

«12.3 Custodia e amministrazione di titoli

a) titoli di terzi in deposito *(escluse gestioni patrimoniali)*
b) titoli di terzi depositati presso terzi
(da specificare)
c) titoli di proprietà depositati presso terzi».

98A7507

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 7 agosto 1998, n. **11.**

Applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'igiene dei prodotti alimentari.

Agli assessorati alla sanità delle regioni e province autonome

Agli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari

Agli uffici di sanità marittima ed aerea

Al Nas

All'Istituto superiore di sanità

Agli enti ed operatori interessati

1. PREMESSA.

Il decreto legislativo n. 155/1997 individua un nuovo approccio per garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti.

L'innovazione, rispetto alla normativa preesistente, è rappresentata dall'introduzione dell'«autocontrollo», che deve essere attivato dagli operatori del settore alimentare.

Sostanzialmente, in base alla nuova normativa, l'operatore non solo è responsabile della salubrità e della sicurezza del prodotto alimentare ma deve anche garantire i mezzi di controllo messi in atto per ottenere un prodotto che abbia tali requisiti.

Il decreto legge 15 giugno 1998, n. 182, riguardante «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera» (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998) prevede, all'art. 1, comma 4, la proroga al 30 giugno 1999 dell'entrata in vigore delle sole sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo n. 155/1997, facendo comunque salve le ulteriori sanzioni penali vigenti, previste dalla normativa in materia di tutela igienico sanitaria degli alimenti e delle bevande.

Si precisa comunque che tale differimento della normativa non comporta, tuttavia, la mancata applicazione della disciplina stessa; infatti è previsto che l'autorità incaricata del controllo proceda a verificare che le imprese in questione attuino tutte le prescrizioni fissate dal provvedimento, prescrivendo, nel caso in cui accerti la mancata o la non corretta applicazione del citato sistema di autocontrollo, gli adempimenti da effettuare per eliminare le carenze riscontrate.

Considerate le implicazioni economico-culturali che comporta l'obbligo dell'autocontrollo, tenuto conto delle diverse realtà socio-culturali coinvolte ed al fine di consentire una applicazione il più possibile uniforme ed omogenea su tutto il territorio nazionale delle disposizioni in questione si ritiene opportuno, per il momento, fare alcune puntualizzazioni e fornire indicazioni in ordine alla applicazione del decreto legislativo n. 155/1997.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Per una corretta definizione del campo di applicazione del decreto legislativo n. 155/1997 occorre fare una lettura integrata dell'art. 1 e dell'art. 2, lettere *a)* e *b)*, dalla quale risulta che:

1) le misure previste dal decreto legislativo interessano le fasi successive alla produzione primaria e si applicano anche a tutte le ipotesi di vendita al consumatore sia dei prodotti di origine animale che vegetale;

2) in materia di norme d'igiene dei prodotti alimentari e di verifica della loro osservanza, sono fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche.

Per quanto riguarda la definizione di «produzione primaria» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si ritiene opportuno chiarire che poiché le ipotesi incluse in tale articolo (raccolta, macellazione, mungitura) costituiscono una elencazione puramente esemplificativa, rientrano in tale definizione anche le operazioni riguardanti la raccolta dei molluschi bivalvi vivi e tutte le operazioni di cattura dei prodotti della pesca.

Per alcuni settori quali le produzioni agricole, la produzione di miele e delle uova, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

A) *Produzioni agricole.*

Sono soggette all'applicazione del decreto legislativo n. 155/1997 tutte le fasi post raccolta quali la selezione, il deposito e il confezionamento, che avvengono in sedi diverse dall'azienda produttrice.

Nell'ambito della azienda produttrice inoltre sono soggetti all'applicazione del decreto legislativo:

1) il deposito per la vendita all'ingrosso;

2) il confezionamento dei prodotti in confezioni destinate al consumatore;

3) la vendita diretta al consumatore.

B) *Produzione miele.*

Le operazioni di smielatura, purificazione e confezionamento sono soggette all'applicazione del decreto legislativo n. 155/1997. Relativamente all'operazione di smielatura si precisa che la stessa, qualora venga effettuata dall'apicoltore e non comporti operazioni di purificazione e confezionamento, rientra nella produzione primaria.

C) *Produzione di uova.*

Il decreto legislativo non si applica alle operazioni precedenti a quelle effettuate presso il centro di imballaggio, sia esso annesso o meno all'azienda produttrice.

Per quanto riguarda i prodotti di origine animale (settori delle carni e derivati, della pesca e derivati, dei prodotti d'uovo, del latte e derivati, dei molluschi bivalvi) disciplinati da norme specifiche, di derivazione

comunitaria, che prevedono l'obbligo dell'autocontrollo o dettano norme igieniche specifiche, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 si applicano alle fasi che non rientrano nel campo di applicazione delle suddette nomine, quali ad esempio la vendita al consumatore, come definita all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

3. AUTOCONTROLLO - RESPONSABILITÀ DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DELL'AUTORITÀ INCARICATA DEL CONTROLLO.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, i responsabili delle industrie alimentari devono garantire, per il settore di competenza, la salubrità e la sicurezza dei prodotti alimentari e, a tal fine, devono mettere in atto sistemi di «autocontrollo».

L'attività di autocontrollo deve essere esercitata da tutti i soggetti individuati all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 155/1997.

Tale autocontrollo perché risponda a criteri di efficienza ed efficacia deve essere applicato, secondo un processo che preveda:

1) la consapevole assunzione di responsabilità nell'analisi e nella verifica del proprio processo produttivo o, comunque, operativo;

2) la corretta applicazione di un sistema HACCP;

3) il raggiungimento di adeguate capacità di intervento nell'affrontare e risolvere i problemi.

A tal fine il responsabile deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti operando un'attenta analisi del proprio sistema produttivo e individuando le opportune procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HACCP).

Oltre a ciò il sistema deve essere semplice, limitato all'essenziale e compatibile con le dimensioni dell'azienda.

L'autocontrollo non deve consistere unicamente in «piani di campionamento» e nelle relative analisi di laboratorio che, invece, devono essere utilizzate essenzialmente come strumento di verifica.

L'autocontrollo potrà considerarsi completo quando vengono previste anche le misure correttive da adottarsi a seguito del mancato rispetto delle condizioni prefissate per ciascun punto critico.

Il sistema di autocontrollo non deve essere considerato statico ma, attraverso opportune verifiche periodiche, deve tendere al perfezionamento progressivo.

Il ripetersi di non conformità per uno stesso punto critico comporta necessariamente una revisione del processo.

Il sistema deve essere basato sulla dimostrabilità, mediante descrizione e documentazione: del processo/prodotto e delle relative specifiche tecniche, dell'operatività, delle verifiche aziendali e ufficiali del sistema applicato.

Il sistema di autocontrollo deve essere «specifico» per singola realtà e, di conseguenza, deve essere evitata l'adozione e l'applicazione di «manuali precostituiti», elaborati a tavolino o applicati a realtà aziendali diverse.

Pertanto, il protocollo di autocontrollo della singola struttura aziendale deve:

1) riferirsi al processo produttivo o al flusso operativo di tale azienda;

2) contenere le misure igieniche che l'azienda ha previsto;

3) riportare la descrizione delle varie fasi del o dei procedimenti produttivi con l'indicazione dei rischi igienici individuati in tale percorso e delle misure adottate per prevenirli e/o eliminarli;

4) indicare le verifiche analitiche previste e la loro periodicità.

Il superamento delle condizioni prefissate per ciascun punto critico all'interno del sistema non implica l'automatica comunicazione del fatto all'autorità competente; il responsabile dell'industria alimentare avvisa l'autorità di controllo solo nei seguenti casi:

1) allorché si verifichi un inconveniente non previsto dal sistema o comunque non sia possibile utilizzare una delle misure correttive previste per quel caso ed il prodotto non è stato ancora distribuito;

2) qualora a seguito dell'autocontrollo si rilevi una non conformità che possa far supporre un incremento della probabilità di avere la presenza nell'alimento di sostanze, microrganismi ecc. tali da poter dar luogo ad una alterazione dello stato di salute per il consumatore a seguito del consumo di quell'alimento, quando il prodotto è già stato posto in commercio sia per la vendita al dettaglio, sia come semilavorato per altre industrie.

Nel primo caso il responsabile dell'industria alimentare da un lato individuerà gli opportuni interventi per la distruzione o l'utilizzazione per fini diversi dal consumo umano o trattamenti finalizzati a garantire la sicurezza, dall'altro procederà ad una revisione dell'autocontrollo al fine di impedire il ripetersi della non conformità.

L'autorità di controllo verifica e valuta la congruità delle azioni intraprese dal responsabile dell'industria alimentare.

Nel secondo caso, pur rendendosi necessario effettuare le stesse operazioni descritte per il caso precedente, il responsabile dell'industria avrà il compito primario di attivarsi affinché l'alimento distribuito venga ritirato nel tempo più breve possibile.

L'autorità di controllo avrà il compito di verificare la corretta e completa esecuzione dell'operazione.

Per quanto riguarda le procedure di ritiro dal commercio ai sensi dell'art. 3, comma 4, si ritiene opportuno procedere come segue.

Il responsabile dell'industria alimentare, per l'adempimento dei suoi obblighi, informa l'autorità di controllo fornendo tutte le informazioni necessarie che permettano di identificare il prodotto e la relativa commercializzazione, e procede contestualmente al ritiro del prodotto commercializzato e di quello ottenuto in condizioni tecnologiche simili. L'autorità di controllo da un lato verificherà le procedure adottate dal responsabile dell'industria alimentare e dall'altro segnalerà il fatto alla propria regione, al Ministero della sanità e alle altre regioni eventualmente interessate dalla distribuzione dell'alimento.

Per le attività che prevedono il trattamento di alimenti sia di origine animale che di origine vegetale è opportuno che gli interventi delle autorità competenti siano coordinati al fine anche di garantire uniformità di contenuti.

Si precisa che la valutazione dell'autocontrollo andrà effettuata da parte dell'autorità di controllo nel rispetto della autonomia dell'industria alimentare di adottare le procedure che ritiene più idonee, ai fini della sicurezza e della salubrità del prodotto alimentare.

Pertanto il compito dell'autorità di controllo sarà quello di accertare che le procedure adottate per l'autocontrollo consentano di garantire effettivamente la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.

In relazione alla attività svolta dall'industria alimentare, le autorità di controllo verificheranno l'adeguatezza del sistema HACCP aziendale, in funzione dei punti critici individuati, nonché il rispetto delle regole previste da tale sistema.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 155/1997, i tempi di adeguamento stabiliti dalla autorità incaricata del controllo, pur tenendo conto delle singole realtà aziendali, saranno correlati all'entità del rischio connesso con l'attività in questione.

Si devono prevedere controlli successivi presso le industrie alimentari per verificare la costante e corretta attuazione dell'autocontrollo nonché per accertare l'eventuale modifica dello stesso a causa del variare delle condizioni operative.

4. MANUALI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA E PROTOCOLLO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE.

Il decreto legislativo n. 155/1997, la circolare n. 21/1995 e la recente circolare n. 1/1998, fanno riferimento ai manuali di corretta prassi igienica che possono essere predisposti dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2 e sono destinati, previa valutazione e parere favorevole del Ministero della sanità, alle industrie alimentari quali definite dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 155/1997.

Tali manuali, la cui predisposizione ed adozione hanno comunque carattere volontario, possono essere utilizzati da ciascuna unità aziendale come guida per l'attuazione delle buone pratiche di lavorazione (GMP) come pure per la predisposizione del protocollo per l'autocontrollo e per la formazione del personale.

5. LABORATORIO DI ANALISI.

Ai fini della corretta applicazione del sistema di autocontrollo il responsabile dell'industria alimentare si avvale di laboratori di analisi, interni o esterni alla struttura stessa.

Tali laboratori devono essere adeguati, sia sotto l'aspetto strutturale che funzionale, alla tipologia di analisi da effettuare.

È, comunque, da sottolineare che la funzione del laboratorio di analisi, pur fondamentale ai fini della buona conduzione di un sistema di autocontrollo, non deve essere confusa con il sistema stesso, né lo deve sostituire.

6. ART. 9, COMMA 2. ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E LABORATORI AMMESSI AGLI ESERCIZI DI VENDITA.

L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 155/1997 prevede che, nel caso di lavorazione di alimenti per la vendita diretta ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto di alimenti ai sensi della legge 5 dicembre 1995, n. 730, l'autorità sanitaria competente tiene conto, fatta salva l'applicazione di tutti gli altri capitoli dell'allegato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II dell'allegato, delle effettive necessità connesse alla specifica attività.

Le attività agrituristiche di lavorazione di alimenti per la vendita diretta o per la loro somministrazione sul posto devono essere svolte in modo tale da garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti.

I responsabili delle aziende in questione devono assicurare che i locali dove vengono svolte le attività di preparazione di alimenti per la vendita o per la somministrazione sul posto, anche se costruiti con finalità rurali, soddisfino a esigenze di igiene adeguate per garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti stessi.

Si sottolinea che rientra nella potestà anche delle aziende interessate alle predette attività adottare le misure più idonee al fine di garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti oggetto delle attività agrituristiche.

Le considerazioni svolte per le attività agrituristiche sono valide anche per la produzione, la preparazione ed il confezionamento di alimenti in laboratori annessi agli esercizi di vendita al dettaglio e destinati ad essere venduti nei predetti esercizi.

Ai fini del controllo del rispetto dei requisiti dei capitoli I e II dell'allegato, si deve tenere conto oltre che delle esigenze connesse alle diverse specifiche attività produttive, anche delle diverse realtà locali (condizioni climatiche, tradizioni, ecc.).

Il Ministro: BINDI

98A7462

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 30 luglio 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Pagella, console onorario della Repubblica del Nicaragua a Latina.

98A7349

Entrata in vigore del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996.

Il giorno 8 luglio 1998 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, firmato a Zagabria il 5 novembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 23 aprile 1998, n. 129, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998.

In conformità all'art. 9, il trattato è entrato in vigore il giorno 8 luglio 1998.

98A7348

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 agosto 1998

Dollaro USA	1773,53
ECU	1944,68
Marco tedesco	986,39
Franco francese	294,25
Lira sterlina	2863,01
Fiorino olandese	874,65
Franco belga	47,836
Peseta spagnola	11,625
Corona danese	259,06
Lira irlandese	2473,72
Dracma greca	5,835
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1165,26
Yen giapponese	12,118
Franco svizzero	1178,82
Scellino austriaco	140,19
Corona norvegese	231,24
Corona svedese	216,75
Marco finlandese	324,42
Dollaro australiano	1049,22

98A7591

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto del «C.I.A.I. - Centro italiano aiuti all'infanzia», in Milano

Con decreto ministeriale del 28 luglio 1998, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto del «C.I.A.I. - Centro italiano aiuti all'infanzia», con sede in Milano, dall'assemblea straordinaria del 20 giugno 1998.

98A7350

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del direttore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 25 maggio 1998 il dott. Michele Ottino è nominato direttore dell'ente Parco nazionale del Gran Paradiso.

98A7351

BANCA D'ITALIA

143° aggiornamento del 7 agosto 1998 alla Circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Prestazione dei servizi di investimento da parte di banche.

I servizi di investimento rientrano tra le attività finanziarie esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate in Italia, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi.

L'autorizzazione è richiesta per ciascuna delle attività che rientrano nella definizione di servizi di investimento:

negoziazione per conto proprio;

negoziazione per conto terzi;

collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Le unite istruzioni fissano le procedure che le banche devono osservare per essere autorizzate e i criteri di valutazione che la Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo.

Le allegate disposizioni costituiscono una nuova versione del Capitolo LI delle Istruzioni di vigilanza (Parte riservata agli enti creditizi). Esse saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

I servizi di investimento rientrano tra le attività finanziarie esercitabili dalle banche. Per le banche autorizzate in Italia, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito denominato "T.U.F.") subordina comunque all'autorizzazione della Banca d'Italia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tali servizi.

Le presenti istruzioni fissano le procedure che le banche devono osservare per essere autorizzate e i criteri di valutazione che la Banca d'Italia segue nel procedimento autorizzativo.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."):

- art. 10, comma 3, il quale stabilisce che le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna;
- art. 51, il quale prevede che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

e dai seguenti articoli del T.U.F.:

- art. 1, comma 5, che definisce i "servizi di investimento";
- art. 18, comma 1, che riserva alle banche e alle imprese di investimento l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento;
- art. 19, comma 4, che prevede che la Banca d'Italia autorizza l'esercizio dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia.

Si segnalano, inoltre, altre disposizioni rilevanti per la prestazione dei servizi di investimento:

- direttiva 77/780/CEE, relativa agli enti creditizi;
- direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio, e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

---

(1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

— direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari;

— Parte II, Titolo II, Capo II, del T.U.F., che disciplina lo svolgimento dei servizi di investimento, e relativi provvedimenti di attuazione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche autorizzate in Italia"*, le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d), del T.U.);

— *"banche comunitarie"*, le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b), del T.U.);

— *"mercati regolamentati"*, i mercati disciplinati dalla Parte III, Titolo I, Capo I, del T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione;

— *"strumenti finanziari"*, gli strumenti definiti dall'art. 1, comma 2, del T.U.F.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche autorizzate in Italia.

SEZIONE II

PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

1. Prestazione dei servizi di investimento

Nell'ambito dell'oggetto sociale bancario rientra lo svolgimento dei servizi di investimento. Per servizi di investimento si intende:

— negoziazione per conto proprio;
— negoziazione per conto terzi;
— collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
— gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
— ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle banche e alle imprese di investimento (1), nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza che ne disciplinano l'esercizio (2).

La Banca d'Italia autorizza la prestazione dei servizi di investimento da parte delle banche autorizzate in Italia. Per l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi di investimento prestati da altri intermediari tali banche devono essere autorizzate all'esercizio del servizio di collocamento.

Inoltre, le banche si attengono a quanto previsto nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare (3), che stabilisce regole di organizzazione amministrativa e contabile, al fine di assicurare la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività esercitate dalla banca.

2. Procedura autorizzativa

Nella domanda di autorizzazione, le banche indicano i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione; l'istanza è corredata da una *relazione illustrativa*, approvata dal competente organo aziendale, concernente:

— le *attività* che la banca intende svolgere nel settore operativo per il quale l'autorizzazione è richiesta, descrivendo se ed in quale misura tali attività si estendono agli strumenti finanziari innovativi; per l'attività di negoziazione andranno altresì indicati i mercati regolamentati sui quali si intende iniziare ad operare; per l'attività di collocamento, e con riferimento a ogni tipologia di prodotti, se il collocamento avviene con o senza garanzia.

---

(1) Il T.U.F. consente, inoltre, alle società di gestione del risparmio di svolgere il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati e il collocamento.

(2) Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F., e relativi provvedimenti di attuazione. Le disposizioni concernenti lo svolgimento dei servizi si applicano anche alle banche comunitarie.

(3) Cfr., inoltre, Titolo IV, Capitoli 1 e 3, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare. Alle banche comunitarie si applicano esclusivamente le disposizioni indicate nel paragrafo 2.4 della Premessa alle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.

— la *struttura tecnico-organizzativa* e il *sistema dei controlli interni* che la banca intende porre in essere in relazione, in particolare: *a*) agli obiettivi prefissati, dettagliando le risorse e le strutture destinate allo scopo; *b*) al controllo dei rischi; *c*) al rispetto degli obblighi derivanti dal T.U.F. e dai relativi provvedimenti di attuazione;

— l'*analisi costi/benefici* in relazione all'ingresso nei nuovi settori di operatività.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 60 giorni dalla sua ricezione. Il termine è interrotto se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente; il termine può essere sospeso, dandone comunicazione agli interessati, qualora la Banca d'Italia richieda ulteriori elementi informativi.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'inizio dell'operatività.

3. Criteri di valutazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia valuta, oltre alla complessiva situazione tecnica, l'idoneità degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni della banca istante ad assicurare che lo svolgimento dei servizi di investimento avvenga nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione e della normativa che ne disciplina l'esercizio. Essa tiene conto, tra l'altro, dei riflessi che l'ingresso in tali settori di operatività può comportare sulla struttura dei costi e sulla gestione dei rischi.

La Banca d'Italia valuta in particolare, in relazione al tipo di attività:

a) il *sistema dei controlli interni*, con riferimento: all'adeguatezza dei sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi; all'affidabilità e all'efficacia funzionale del sistema informativo-contabile;

b) l'*adeguatezza* delle risorse umane e tecniche che si intendono destinare al settore;

c) per l'attività di negoziazione, l'*idoneità della struttura tecnico-organizzativa* della banca ad adeguarsi alle procedure che presiedono al funzionamento dei mercati regolamentati di strumenti finanziari;

d) per l'attività di gestione, la *coerenza dell'assetto organizzativo* rispetto alle regole di separatezza amministrativa e contabile.

4. Rinuncia alle autorizzazioni

Le banche che intendono rinunciare a una o più delle autorizzazioni ne danno comunicazione alla Banca d'Italia.

5. Revoca delle autorizzazioni

La Banca d'Italia può revocare le autorizzazioni allo svolgimento dei servizi di investimento qualora la banca non abbia iniziato ad operare entro il termine di un anno dalla data di rilascio delle autorizzazioni medesime.

98A7508

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Ortucchio - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Ortucchio.

Si comunica che in data 3 luglio 1998 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Ortucchio (Provincia di l'Aquila). Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ortucchio (AQ), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1997, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Roma, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

98A7463

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Casaprota, frazione di Collelungo in Sabina.

Si comunica che in data 3 luglio 1998 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo della Sabina - Casaprota - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Casaprota, frazione di Collelungo in Sabina, disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 5 giugno 1997, a seguito della fusione per incorporazione nella Banca di credito cooperativo di Roma, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma.

98A7464

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisticci.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del 31 luglio 1998, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

98A7465

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisticci, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 3 agosto 1998, ha nominato il sig. Mario Guglielmi commissario straordinario ed i sigg. avv. Giuseppe Desiderio, dott. Antonino Di Vincenzo e dott. Rolando Imperi componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 31 luglio 1998.

98A7466

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Pisticci, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 agosto 1998 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo del Metapontino - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il dott. Antonino Di Vincenzo è stato nominato Presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato testo unico.

98A7467

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Global Sim S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 20 luglio 1998 tenuta dal comitato di sorveglianza della Global Sim S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 luglio 1998 ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il dott. Fausto Casarano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 57, comma 3, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

98A7468

CREDIOP - SOCIETÀ PER AZIONI

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1998, con inizio alle ore 10, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop S.p.a., in via XX Settembre n. 30, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1999:

1) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 40 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.400.000.000.

2) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.185 titoli di L. 100.000
» 1.611 titoli di » 500.000
» 5.671 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.595.000.000.

3) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 688 titoli di L. 50.000
» 475 titoli di » 500.000
» 446 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 717.900.000.

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 70 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 70.000.000.

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.017 titoli di L. 50.000
» 2.031 titoli di » 500.000
» 1.912 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.978.350.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 572 titoli di L. 50.000
» 442 titoli di » 500.000
» 728 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 977.600.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 674 titoli di L. 100.000
» 548 titoli di » 500.000
» 697 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.038.400.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 767 titoli di L. 100.000
» 1.471 titoli di » 500.000
» 2.386 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.198.200.000.

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 413 titoli di L. 100.000
» 857 titoli di » 500.000
» 1.800 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.269.800.000.

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 598 titoli di L. 100.000
» 1.317 titoli di » 500.000
» 3.640 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.358.300.000.

4) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 45 titoli di L. 100.000
» 78 titoli di » 500.000
» 4.293 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.336.500.000.

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 38 titoli di L. 100.000
» 128 titoli di » 500.000
» 4.774 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.841.800.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 100.000
» 105 titoli di » 500.000
» 3.903 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.959.400.000.

5) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 273 titoli di L. 100.000
» 511 titoli di » 500.000
» 5.315 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.597.800.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 233 titoli di L. 100.000
» 736 titoli di » 500.000
» 9.109 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.500.300.000;

6) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 100.000
» 82 titoli di » 500.000
» 2.082 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.123.700.000;

7) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 56 titoli di L. 100.000
» 215 titoli di » 500.000
» 3.503 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.616.100.000;

8) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 500.000
» 4.418 titoli di » 1.000.000
» 834 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.594.000.000;

9) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 80 titoli di L. 100.000
» 236 titoli di » 500.000
» 2.740 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.866.000.000;

Totale generale L. 73.039.150.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Si comunica che, con effetto 1° gennaio 1999, si procederà all'estinzione anticipata dei seguenti prestiti obbligazionari quotati, mediante rimborso alla pari delle residue quote delle emissioni:

codice ABI 2626 - 7% serie speciale A.N.A.S.;
codice ABI 2667 - 7% garantite dallo Stato serie speciale Autostrade;
codice ABI 2609 - 7% serie ordinaria trentennale;
codice ABI 2608 - 8% garantite dallo Stato serie speciale Autostrade;
codice ABI 2614 - 9% garantite dallo Stato serie speciale Autostrade.

98A7353

Avviso di rimborso anticipato di obbligazioni Crediop

Si informa che il Crediop procederà, tramite le casse incaricate e la Monte Titoli S.p.a., alla scadenza del 15 ottobre 1998, all'estinzione anticipata del seguente prestito obbligazionario, mediante rimborso alla pari della residua quota dell'emissione:

Codice UIC 26297 14,00% s.o. Decennale - Emissione 1990

98A7352

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998 concernente: «Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel Regolamento operativo sono da apportare le seguenti correzioni:

all'art. 1, alla lettera *q)*, terzo rigo, dove è scritto: «... medesimo *e* ...», leggasi: «... medesimo *è* ...»;

all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, terzo rigo, dove è scritto: «... intermediari finanziari ...», leggasi: «... *di* intermediari finanziari ...»; al quarto rigo della medesima lettera *a)*, dove è scritto: «... *l'*indennizzo del Fondo ...», leggasi: «*L'*indennizzo del Fondo ...»; al comma 2, lettera *b)*, terzo rigo, dove è scritto: «... *l'*intervento ...», leggasi: «... *all'*intervento ...»;

alla pag. 24, prima colonna, all'art. 8, comma 3, quarta riga, dove è scritto: «... *di* un unico investitore.», leggasi: «... *da* un unico investitore.»;

a pag. 25, prima colonna, comma 4, undicesimo rigo, dove e scritto: «... lettere b), *d)*, c) ...», leggasi: «... lettere b), c) ...»;

alla pag. 25, seconda colonna, all'art. 22, terzo rigo, dove è scritto: «... *e* approvato dal Ministero del tesoro ...», leggasi: «... *è* approvato dal Ministero del tesoro ...»; inoltre all'inizio del primo comma degli articoli 2, 16, 20, 21 e 22, leggasi: «1» e all'art. 15 all'inizio del secondo comma leggasi: «2».

98A7509

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500